Unione Nazionale Cooperative Italiane

Rassegna Stampa

del

30 ottobre 2017

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 1-2
Foglio: 1/3

DALLA CRISI AI FONDI NELLA MANOVRA

Stipendi degli statali: chi vince e chi perde

Gianni Trovati e Giuseppe Verbaro ▸ pagina 2

Legge di Bilancio

GLI STIPENDI DEL PUBBLICO IMPIEGO

Lo stanziamento nella manovra
I fondi per l'aumento di 85 euro lordi al mese non comprendono sanità ed enti locali

Il settore più ampio
Per gli insegnanti il rinnovo costa 1,6 miliardi e si dà la caccia anche a 200 milioni sul merito

Statali, alla scuola il conto maggiore della crisi

Dal 2010 buste paga reali scese del 12,8% - In controtendenza le Authority (+7,6%) e Palazzo Chigi

Gianni Trovati

Dal 2010 lo stipendio medio reale nella scuola ha perso il 12,4% del proprio potere d'acquisto, e quello dei tecnici dell'università ha lasciato per strada l'11,8%. Nello stesso periodo, la busta paga tipo nelle Autorità indipendenti (Antitrust, Privacy, Energia eccetera) è cresciuta del 7,6%, negli enti pubblici come l'eterno abolendo Cnel o DigitPa (oggi agenzia per l'Italia digitale) è aumentata del 7% mentre Palazzo Chigi non segna impennate, ma riesce comunque a difendersi dal carovita: e a conservare il +23,5% raggranellato prima della crisi. Insomma: nella pubblica amministrazione la cultura non paga, l'autonomia sì.

I censimenti dell'Aran, l'agenzia che rappresenta la Pa come datore di lavoro, sull'evoluzione degli stipendi negli uffici pubblici offrono un termometro concreto per misurare gli effetti della crisi di finanza pubblica nei diversi rami della nostra amministrazione. All'appuntamento con il rinnovo dei contratti, bloccato dal 2010, imposto dalla Corte costituzionale nel luglio 2015, celebrato dall'accordo governo-sindacati nel novembre 2016 e ora finanziato dalla manovra che questa settimana inizia il proprio cammino al Senato, arriva insomma una pubblica amministrazione solo apparentemente monolitica.

Ora i tavoli sono aperti e i soldi sono in arrivo. Il pubblico impiego è l'unico settore a ricevere dalla legge di bilancio un finanziamento aggiuntivo scritto in miliardi (1,7) e non in milioni. Il super-assegno, che unito ai soldi messi da parte nelle ultime due leggi di bilancio porta a 2,85 miliardi l'accantonamento complessivo dedicato al tema, non basterà a placare tutti i maldipancia, perché Regioni ed enti locali dovranno trovare nei propri bilanci una somma quasi analoga per i dipendenti propri e della sanità. Ma ora bisogna passare ai fatti. E non sarà semplice.

Il rinnovo deve chiudere una sorta di "era glaciale", che oltre ai contratti nazionali ha bloccato gli stipendi individuali e limitato al minimo i rinnovi degli organici. Ma il lungo inverno ha avuto effetti diversi da settore a settore. Dove il blocco delle buste paga individuali è stato totale, senza sconti, il potere d'acquisto del dipendente-medio è sceso in modo più secco, spinto al ribasso anche dai pensionamenti che hanno fatto uscire dal sistema gli stipendi cresciuti con l'anzianità, sostituendoli con (pochi) neo-assunti privi di scatti.

Ma in altre aree il freddo non si è sentito più di tanto, come mo-

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente
Telpress Servizi di Media Monitoring

stra l'incrocio fra le retribuzioni medie e l'inflazione del periodo. Scuola, Regioni, enti locali, ministeri, sanità ed enti di ricerca hanno pagato alla crisi un prezzo più o meno pesante, mentre in generale è andata molto meglio alle aree più piccole, da centinaia di dipendenti e spesso coperte dallo scudo efficace dell'autonomia. La regola ha funzionato splendidamente nelle Authority, in alcuni enti pubblici minori, ma anche sul territorio. Nei monitoraggi Aran pubblicati in pagina il dato non c'è, ma i conti della Ragioneria (che mostrano la media complessiva per settore senza distinguere dipendenti e dirigenti) offrono sul punto un numero chiaro: nell'Italia ordinaria lo stipendio medio di Regioni ed enti locali si ferma a 29.057 euro lordi all'anno, dove l'Autonomia è "speciale" diventa speciale anche la busta paga: 35.345 euro, cioè il 21,6% in più.

Le trattative per i rinnovi contrattuali si dovranno occupare anche di queste vite parallele fra i comparti, a partire dal caso della scuola: il settore di gran lunga più numeroso all'interno della pubblica amministrazione, che ha pagato il pegno maggiore alle misure anti-crisi. Nel tentativo di tamponare le buste paga leggere degli insegnanti è stata creata la carta del docente, con il bonus da 500 euro all'anno per acquistare libri, software o partecipare a corsi di formazione. Anche il destino di questo strumento si incrocia però con il rinnovo contrattuale: nella scuola la riscrittura delle intese nazionali costa 1,6 miliardi, e la ricerca di risorse guarda in tutte le direzioni, compreso il bonus e i 200 milioni da distribuire in base al "merito". A scuola è atteso anche il primo passo che avvicinerà gli stipendi dei presidi a quelli degli altri dirigenti pubblici, con un aumento che entro il 2020 dovrebbe arrivare a 400 euro (come anticipato sul Sole 24 Ore del 18 ottobre) e che fa storcere il naso agli insegnanti.

Un altro tema bollente per il tavolo dei contratti, dopo che il governo si è finora opposto all'idea di concentrare tutto sui contratti, per una ragione politica ma anche per un motivo tecnico. Se assorbisse bonus e premi, il nuovo contratto finirebbe per dare meno degli 85 euro lordi promessi dall'intesa, replicando nella scuola il caso 80 euro.

I «PREGI» DELL'AUTONOMIA
Anche negli enti territoriali la geografia è differenziata: nelle Regioni a statuto speciale stipendi medi superiori del 21,6% rispetto alle ordinarie

IL CALENDARIO

La doppia corsa aumenti-elezioni

Il mese di marzo è tutto segnato in rosso sia nei calendari della politica sia in quelli del sindacato. In programma non c'è infatti solo il debutto del Rosatellum-bis, la legge elettorale fresca di tormentata approvazione, ma anche il rinnovo delle Rsu del pubblico impiego. Sarebbe perfetto, per entrambi, arrivare all'appuntamento con gli aumenti già nelle buste paga degli oltre tre milioni di dipendenti delle Pa. Perfetto ma difficile. Prima di trasformarsi in soldi, i contratti devono passare il vaglio della Ragioneria e della Corte dei conti. E il tutto deve arrivare in tempo agli uffici del personale, che fanno le buste paga entro il 10 del mese oppure, spesso, il 25 del mese precedente. Riassunto: per farcela bisogna chiudere le intese entro dicembre, risolvendo le incognite su distribuzione degli aumenti e bonus 80 euro: un'impresa parecchio complicata. (G.Tr.)

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

Le retribuzioni: chi vince e chi perde

GLI STIPENDI DEL PUBBLICO IMPIEGO

Le retribuzioni medie di dipendenti e dirigenti divise per comparto e la variazione % della retribuzione per il complesso del personale*

Comparto	Categorie di personale	Retribuzione: Totale	di cui Stipendio	di cui Indennità accessorie	Var. % della retribuzione media di comparto 2015*/2010	Var. % della retribuzione media di comparto 2015*/2005
Servizio sanitario nazionale	Personale non dirigente	30.140	25.432	4.709	−7,1	−1,6
	Dirigente non medici	68.366	48.534	19.832		
	Dirigente medici	73.134	48.128	25.006		
Enti pubblici non economici	Personale non dirigente	40.717	25.814	14.903	−9,3	+13,2
	Dirigenti di II fascia	119.072	46.445	72.627		
	Dirigenti di I fascia	216.036	62.766	153.270		
Enti di ricerca	Personale non dirigente	40.903	35.068	5.834	−8,7	−2,2
	Dirigenti di II fascia	94.787	46.833	47.954		
	Dirigenti di I fascia	156.027	56.763	99.263		
Regioni ed autonomie locali	Personale non dirigente	27.833	23.281	4.552	−8,7	−3,4
	Segretari comunali e prov.	75.988	43.565	32.423		
	Dirigenti	89.608	44.690	44.918		
Ministeri	Personale non dirigente	28.561	22.501	6.060	−2,0	+1,5
	Dirigenti di II fascia	90.577	46.889	43.688		
	Dirigenti di I fascia	186.226	64.051	122.175		
Agenzie fiscali	Personale non dirigente	34.306	23.868	10.438	−8,5	−2,2
	Dirigenti di II fascia	107.950	47.520	60.430		
	Dirigenti di I fascia	196.051	66.123	129.929		
Presidenza del consiglio dei ministri	Personale non dirigente	48.662	27.840	20.822	+0,4	+23,5
	Dirigenti di II fascia	97.813	47.540	50.272		
	Dirigenti di I fascia	180.525	63.765	116.760		
Magistratura	Magistrati	138.481	122.737	15.745	−2,5	+9,4
Scuola	Personale non dirigente	28.086	24.911	3.176	−12,4	−5,4
	Dirigenti Scolastici	58.174	44.486	13.688		
Istituzioni di alta formazione	Personale non dirigente	36.424	32.045	4.379	−1,5	−2,7
	Dirigenti Scolastici	60.502	43.013	17.489		
Università	Personale non dirigente	42.967	36.639	6.328	−11,8	−8,0
	Dirigenti di II fascia	92.732	46.046	46.686		
Altri enti pubblici	Personale non dirigente	48.679	32.756	15.923	+7,0	+26,6
	Dir. II Fascia (Asi, Cnel, Digit)	98.886	44.753	54.133		
	Dirigenti di I Fascia (Cnel)	158.575	63.275	95.300		
Autorità indipendenti	Personale non dirigente	75.472	60.273	15.199	+7,6	+10,7
	Dirigenti	157.893	117.685	40.208		
Corpi di polizia	Personale non dirigente	38.965	23.082	15.883	−1,5	0,0
	Dirigenti	101.900	54.384	47.516		
Forze armate	Personale non dirigente	38.641	25.068	13.573	−4,1	−5,0
	Dirigenti	96.113	55.358	40.755		
Vigili del fuoco	Personale non dirigente	31.829	21.666	10.163	−5,2	Nd
	Dirigente non medici	101.057	50.471	50.586		

Peso: 1-4%,2-49%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

051-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.850 Lettori: 879.000

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 1,3
Foglio: 1/3

Tra manovra e altre leggi ecco tutti gli sconti pronti a debuttare dal 1° gennaio

La carica dei 21 nuovi bonus

Dai trasporti locali ai giardini crescono le agevolazioni fiscali

Uno sconto fiscale di 1.800 euro in dieci anni per sistemare giardini privati o condominiali e un bonus da 47,5 euro all'anno per acquistare l'abbonamento ai mezzi pubblici. Sono due dei nuovi bonus previsti dal Ddl Bilancio 2018, che inizia questa settimana il suo iter al Senato. Fra le disposizioni della manovra per il prossimo anno e le misure già esistenti che comportano proroghe o modifiche, sono 21 le agevolazioni attese al debutto il 1° gennaio 2018.

Cherchi, Dell'Oste, Melis » pagina 3

Legge di Bilancio
LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Non solo famiglie
Oltre alla conferma degli iperammortamenti debutterà l'incentivo per la formazione

Partita ancora aperta
Per l'acquisto delle case ad alta efficienza si chiederà il rinnovo al Parlamento

La manovra allarga il catalogo dei bonus

In arrivo 21 novità tra norme del Ddl e misure già in vigore: dai giardini agli abbonamenti per bus e treni

PAGINA A CURA DI
Antonello Cherchi
Cristiano Dell'Oste
Valentina Melis

La legge di Bilancio per il 2018 non sfugge alla tentazione di rimettere mano ai bonus fiscali. Tra le modifiche attese all'esame del Parlamento e quelle già previste da vecchie leggi, sono 21 le novità con cui le famiglie e le imprese dovranno confrontarsi dal prossimo 1° gennaio.

Dalla detrazione sugli abbonamenti per i trasporti pubblici al nuovo bonus per la sistemazione dei giardini, Il Sole 24 Ore del lunedì ha scattato un'istantanea del cantiere delle agevolazioni. Un cantiere che non si ferma mai, a dispetto dei propositi di riordino delle *tax expenditures*, più volte annunciati e per ora irrealizzati. A maggior ragione a fine legislatura.

Le 21 modifiche attese per il 2018 intervengono sul Testo unico delle imposte sui redditi (il Tuir, sempre meno unico, nonostante il nome) e sui vari decreti crescita e sviluppo degli ultimi anni. Otto di queste riguardano l'introduzione di agevolazioni nuove di zecca, e derivano tutte dal disegno di legge di Bilancio varato nei giorni scorsi dal Governo. Nove sono variazioni o proroghe di misure già esistenti, come l'aumento dell'importo su cui calcolare la detrazione per le spese scolastiche (tra cui la retta delle scuole private o la mensa di quelle pubbliche), che passa dai 717 euro dell'anno d'imposta 2017 a 786 euro.

Tra le variazioni di cui tener conto ci sono anche le misure in scadenza a fine anno, salvo ulteriori rinvii: è il caso, ad esempio, della possibilità di detrarre dall'Irpef il 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di case nuove in classe energetica A o B, di cui è già stato chiesto il rinnovo (l'anno scorso rimase fuori dalla legge di Bilancio o fu ripescata con il Milleproroghe). In altri casi, delle misure a scadenza non si sentirà troppo la mancanza, come per la deduzione del 20% del prezzo d'acquisto delle case da dare in affitto: calcolata su un massimale di 300mila euro e spalmata in otto anni, è stata usata pochissimo perché ha requisiti troppo restrittivi (tra l'altro, la casa dev'essere in classe A o B e valocata a canone calmierato per otto anni).

In mezzo a tante modifiche c'è una sola "stabilizzazione", quella della cedolare secca al 10% sui canoni concordati, anch'essa contenuta nel testo della manovra che inizia ora il percorso parlamentare in commissione Bilancio al Senato. Un piccolo monumento alla precarietà dei bonus, spesso introdotti per un solo anno e poi dimenticati (chi ricorda il credito d'imposta per la videosorveglianza?) o, al contrario, via via prorogati.

Il record, in quest'ultimo campo, spetta alle detrazioni sui lavori: quella del 50% per il recupero edilizio è destinata a ricevere la sesta proroga consecutiva; l'ecobonus sul risparmio energetico, invece, otterrà il settimo prolungamento. Per tutto il 2018 potranno continuare a beneficiarne i lavori di efficientamento sui singoli immobili (mentre in condominio già la manovra dello scorso anno li aveva prorogati fino al 2021). La detrazione, però, dal 1°

Il presente documento è ad uso esclusivo dei committenti.
001-42-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

gennaio si ridurrà dal 65 al 50% per gli acquisti di finestre, schermature solari, caldaie a condensazione e a biomassa. Entra nella scia delle proroghe a ripetizione anche il bonus mobili abbinato ai lavori di recupero edilizio. Lo sconto resta del 50% su un massimale di spesa di 10mila euro.

Insieme ai bonus che ritornano, ce ne sono altri che debutteranno dal 2018, una volta approvati dal Parlamento. Rimanendo alle agevolazioni che possono interessare la famiglia, sono in arrivo la detrazione del 19% fino a 250 euro sugli abbonamenti di bus, tram e treni (sconto d'imposta fino a 47,50 euro), quella - sempre al 19% - sui premi pagati per assicurare la casa contro le calamità naturali e quella - al 36% su 5mila euro - per la sistemazione dei giardini, privati o condominiali: in questo caso, lo sgravio dall'imposta può arrivare fino a 1.800 euro da dividere in dieci rate annuali (180 euro all'anno).

Con diverse novità è anche il pacchetto di agevolazioni per le imprese, a partire da super e iperammortamenti. Un'altra novità è il credito per la formazione tecnologica. Il nostro Paese ha una quota di lavoratori che partecipano a corsi di formazione inferiore del 2,5% rispetto agli altri Paesi europei: il bonus formazione cerca di correre ai ripari, introducendo un credito d'imposta del 40% da calcolare sul costo del lavoro dedicato alla formazione specialistica nei settori compresi nel Piano nazionale industria 4.0.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

Cosa cambia, settore per settore

FAMIGLIA

BONUS MOBILI
Inserito la conferma della detrazione per l'acquisto di mobili effettuato nel 2018 da chi ha usato il credito di mobili sottoposti a lavori di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2017 (ancora nel 2018 come quest'anno). È agevolato l'acquisto di mobili di grande elettrodomestico classe non inferiore alla A+ (A per il forno e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La detrazione si calcola su una spesa massima di 10 mila euro.
Scadenza: **2018**
Dal 1° Marzo 2018
Proroga

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Inserita la detrazione del 19% delle spese sull'abbonamento ai trasporti pubblici locali, regionali e interregionali, fino a un massimo di 250 euro all'anno.
Scadenza: **a regime**
Dal 1° Marzo
Nuova misura

ASSICURAZIONE CALAMITÀ
Dal bilancio per il 2018 è inserita la spesa detraibile fino al 19% dell'IRPEF per pagare premi assicurativi a copertura di calamità. La legge è stata emanata dalla pubblicazione ufficiale dal 1° gennaio 2018.
Scadenza: **a regime**
Dal 1° Marzo
Nuova misura

BONUS SPESE SCOLASTICHE
Sale dai 717 euro di oggi a 1.000 euro l'importo massimo delle spese scolastiche per le quali si può usufruire, nella dichiarazione dei redditi, della detrazione Irpef del 19 per cento. Già previsto dal 2018, l'innalzamento a 1.000 euro.
Scadenza: **a regime**
Legge 167/2015, art. 1 c. 151
Modifica

BONUS CULTURA DOCENTI
Confermato anche dalla bozza del Ddl di Bilancio, potrebbe arrivare anche la proroga del bonus da 500 euro per i giovani che raggiungono la maggiore età. Fanno parte della manovra anche sconti per l'acquisto di musica registrata, consulenze, cinema ed ingressi teatrali.
Scadenza: **30 giugno 2018**
(termine ultimo per le domande)
Legge 208/2015, art. 1 c. 979 e Dal 1° Marzo 2018
Misura in scadenza

IMPRESE

SUPER E IPER AMMORTAMENTO
È confermata proroga per il 2018 del super e iper ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Per imprese e professionisti, l'iper ammortamento è di 150% e consente di maggiorare il valore di ammortamento. Prorogato anche il credito d'imposta per il 2018 del 15% per gli investimenti "beni strumentali". Confermato anche gli investimenti complessivi entro il 30 giugno 2018 (per chi entro fine 2018 avrà ordinato, pagato almeno il 20%).
Scadenza: **2018**
Dal 1° Marzo 2018
Proroga con modifiche

CREDITO PER LA FORMAZIONE
È confermato il credito d'imposta per le imprese nel 2018 che hanno spese di formazione del personale, per acquisto di corsi di formazione previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0. L'importo è pari al 25% del costo sostenuto per il personale per il periodo in cui è legato alle formazione, fino a un massimo di 300 mila euro per azienda.
Scadenza: **2018**
Dal 1° Marzo 2018
Nuova misura

CREDITO DI IMPOSTA PER IL SUD
Confermato nel 2018 anche per il 2018 e 2019 il credito per il 2020 fino a un massimo di 200 mila euro. Il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nelle zone svantaggiate delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Scadenza: **2019**
Dal 1° Marzo 2018
Modifica

CREDITO PER LE PMI INDOPRA
Inserito un credito d'imposta pari al 50% dei costi di consulenza fino a un massimo di 150 mila euro, relativi ai periodi 1/1/2018 e 31/12/2020 dalle PMI che intendono acquistare il management ingegneristico. Il credito può essere utilizzato solo in compensazione, entro il 30 settembre di ogni anno.
Scadenza: **2020**
Dal 1° Marzo 2018
Nuova misura

BONUS PER GLI STADI
Per rinnovare gli stadi, progetti di interesse culturale ai sensi della Legge di Stabilità 2016 e della Legge sulla promozione dei beni culturali del 2014 (Legge Bilancio 2018), sono previsti crediti di imposta del 65% degli investimenti di ristrutturazione. Vale per un massimo di 25 milioni di euro (anche realizzati entro il triennio) per un credito d'imposta del 65% delle somme derivanti dalla ristrutturazione di tutte le serie A.
Scadenza: **a regime**
Dal 1° Marzo 2018
Nuova misura

CASA

DETRAZIONE SUI LAVORI
Inserita la proroga per la detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione fino a una spesa massima di 96 mila euro. Tra i lavori ci sono anche quelli per gli istituti case popolari.
Scadenza: **2018**
Dal 1° Marzo 2018
Proroga con modifiche

ECOBONUS
Previsto a partire dal 12 mese della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili. La detrazione sale al 70% per la bio-edilizia, installazione di schermature solari e per le caldaie. Anche in questo caso vale anche per le case popolari.
Scadenza: **2018**
Dal 1° Marzo 2018
Proroga con modifiche

BONUS GAMING
Anche in questo caso del 65% sul canone annuo fino ad 5 mila euro per la installazione nei locali di apparecchi per il gioco lecito, lotterie, slot machine e videogiochi. Tassa sulla raccolta complessiva delle concessioni.
Scadenza: **2018**
Dal 1° Marzo 2018
Nuova misura

CEDOLARE SECCA AL 10%
Inserita la stabilizzazione della cedolare secca al 10% per gli affitti a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa, per le locazioni fino a due anni. Scadenza: **a regime**
Dal 1° Marzo 2018
Conferma/a regime

DETRAZIONE IVA CASA IRPEF
È stata inserita la scadenza fine 2017 la possibilità di versare l'Iva al pari del 50% da fare ai fini dell'acquisto di case ad alta efficienza (classe energetica A e B), direttamente ai costruttori.
Scadenza: **2017**
Legge 208/2015, art. 1 c. 54 e Dal 1° Marzo 2018
Misura in scadenza

DEDUZIONE CASA DEL 2015
Scadenza fine anno per la possibilità di detrarre il 20% sui mutui per acquisto/costruzione/ristrutturazione delle abitazioni in classe A e B destinate alla locazione.
Scadenza: **2017**
Dal 1° Marzo 2018, art. 1 c. 51 e Dal 1° Marzo 2018
Misura in scadenza

DONAZIONI

BONUS FONDAZIONI BANCARIE
Inserito un credito d'imposta del 65% delle erogazioni effettuate dalle Fondazioni bancarie, a partire dal 2018, per progetti finalizzati a promuovere la coesione sociale, con riferimento alle povertà e le fragilità sociali, in collaborazione con Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane, enterprise sociali, enti pubblici, terzo settore, cooperative sociali e imprese sociali.
Scadenza: **a regime**
Dal 1° Marzo 2018
Nuova misura

SPORT BONUS
Il bilancio 2018 prevede per le imprese, professionisti e per le persone fisiche, un credito d'imposta del 50% sulle erogazioni liberali effettuate nel 2018 per interventi di manutenzione, installazione ed ingrandimento di impianti sportivi pubblici. La stessa bonus è ripartito in tre quote annuali di pari importo e è utilizzabile in compensazione.
Scadenza: **2018**
Dal 1° Marzo 2018
Nuova misura

DETRAZIONE PER LE DONAZIONI
Dal 1° gennaio sale da 26% al 30% la detrazione fiscale per le donazioni di sangue o midollo osseo, per un importo totale massimo di 30 mila euro. La detrazione sale al 35% se il soggetto è iscritto a una organizzazione filantropica.
Scadenza: **a regime**
Dal 1° Marzo 2017, art. 1 c. 1
Modifica

DEDUZIONE PER LE DONAZIONI
Debutta dal 1° gennaio 2018 la deduzione dalla base imponibile, entro un limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, per un importo totale massimo di 70 mila euro, la deduzione sale al 35% se il soggetto è iscritto a una organizzazione filantropica.
Scadenza: **a regime**
Dal 1° Marzo 2017, art. 1 c. 2
Modifica

TAGLIO DEL BOLLO SCHOOL BONUS
Dal 2018, sino al 31/12 del 2017 sul bollo per i pagamenti a scuole pubbliche, il credito d'imposta riconosciuto per spese fatte, con una riduzione del 15% per le donazioni a favore delle scuole.
Scadenza: **2018**
Legge 107/2015, art. 1 c. 147
Modifica

Dal 1° gennaio 2018

Le possibili modifiche alle agevolazioni per famiglie e imprese a partire dal 1° gennaio 2018, tra misure contenute nel disegno di legge di Bilancio 2018 o in altre leggi già in vigore

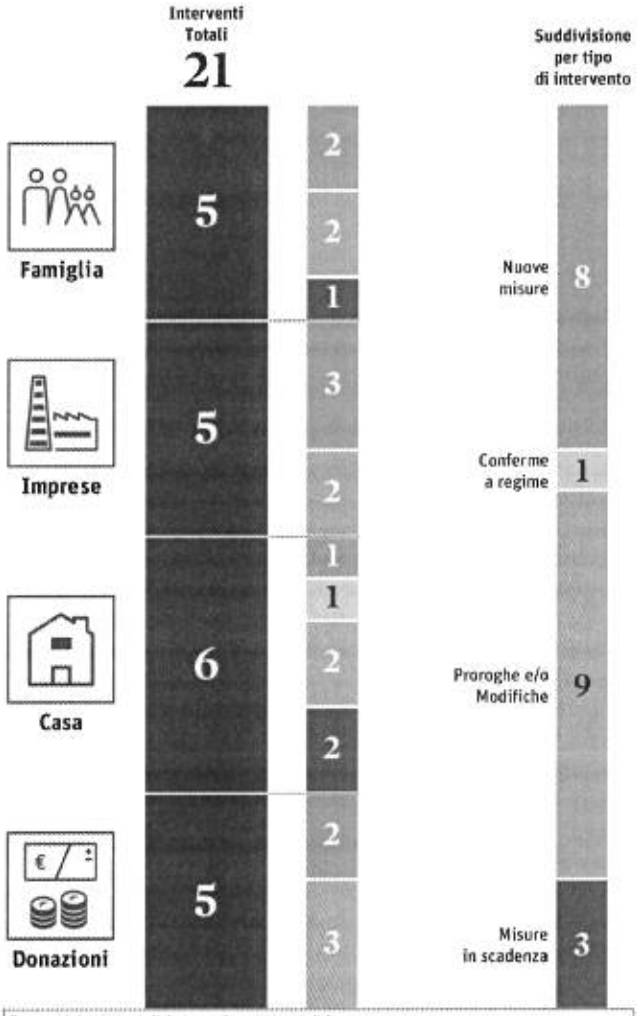

Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore sui testi di legge

Peso: 1-4%,3-59%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

LE PROSSIME TAPPE

Su dogane, Iva e accise l'opzione-modello svizzero

I principi dell'accordo con Berna sarebbero i più vantaggiosi

Quale sarà la nuova relazione tra Londra e i 27 Paesi della Ue dopo il divorzio? Potrebbe seguire la rotta tracciata dal modello svizzero. L'accordo di libero scambio siglato con Berna nel 1972 e poi aggiornato a più riprese è infatti l'intesa che offrirebbe maggiori vantaggi per entrambe le parti. A rivelarlo è una lettura in controluce degli accordi già esistenti tra l'Unione e alcuni Paesi terzi e il White paper del Governo britannico sul Customs Bill pubblicato il 9 ottobre scorso.

Con la Brexit, infatti, Londra dirà addio non solo all'Unione europea, ma anche al sistema esistente di Iva, dogane e accise. Al termine del biennio previsto per l'uscita, le movimentazioni di beni dovrebbero infatti lasciare il sistema dell'Iva europea per entrare nella sfera di attuazione degli scambi doganali. In dogana, poi, la fiscalità ulteriore che potrà essere applicata riguarda i potenziali dazi che verranno posti. Tutto dipenderà dall'accordo che verrà siglato tra le parti.

Gli obiettivi di Londra, scritti nero su bianco nel White paper sono tre: garantire, con interventi normativi primari e secondari, che l'uscita sia il meno traumatica possibile per le imprese; assicurare che non si venga a creare un sistema di rigida segregazione fiscale tra Irlanda, membro della Ue, ed Irlanda del Nord, parte della Gran Bretagna; costruire un politica di commercio internazionale nuova e indipendente. Londra intende dunque adottare, con una normativa primaria, l'intero corpus legislativo unionale e poi, con una legislazione successiva, provve–derà ad intervenire su singoli temi modificando i profili applicativi delle regole doganali, Iva e accise.

In relazione, poi, al commercio internazionale, il governo britannico intende creare una politica indipendente, attraverso l'introduzione o l'eliminazione di dazi, la modifica della classificazione doganale di alcune merci, l'individuazione di luoghi parte del suo territorio doganale e di quelli invece esclusi (come le Isole Normanne o l'isola di Mann), l'applicazione o l'esclusione di tasse di confine. Potrà inoltre stipulare accordi commerciali con Paesi terzi (India o Australia) o concedere o ritirare preferenze tariffarie unilaterali ad oggi applicabili.

Quanto al nuovo rapporto con la Ue una volta consumato il divorzio le opzioni già esistenti sul tavolo sono numerose: molto dipenderà dalla scelta di optare per l'istituzione tra le parti di una unione doganale (analoga a quella in essere tra Ue e Turchia), oppure di attivare un accordo di libero scambio (analogo a quello in essere con la Svizzera). Nel primo caso, le merci non originarie di un sistema doganale o qui immesse in libera pratica non sconteranno dazio all'arrivo nell'altro sistema; nel secondo solo le merci originarie non dovranno essere assoggettate alla fiscalità di confine. O infine potrebbe trarre ispirazione dal modello norvegese.

Su questi aspetti il White paper britannico prefigura due scenari opposti. Da un lato si accenna alla creazione di un sistema doganale del tutto innovativo, che potrebbe andare oltre la mera unione doganale tradizionale, con processi condivisi e dazi applicati una sola volta e non replicati. Dall'altro il documento britannico si pronuncia anche sullo scenario del "no deal". Se non dovesse essere concluso alcun accordo viene proposta una soluzione di tipo tecnico. In sostanza, rimarrebbero così attivi due sistemi doganali distinti e separati, con dazi teoricamente sempre applicabili, ma tra i quali vengono mutualmente riconosciute semplificazioni amministrative e operative. Si parla anche di esonero dal presentare dichiarazioni doganali e/o di sicurezza, di applicazioni condivise della convenzione sul transito, di riconoscimento e vantaggi per gli operatori certificati, di condivisione di processi informatici, di analisi del rischio o di adempimenti relativi ai processi portuali o aeroportuali.

Quanto all'Iva cambieranno le modalità di assolvimento dell'imposta all'acquisto, in futuro da versare direttamente in dogana all'atto dell'importazione e non più applicabile secondo il meccanismo del reverse charge. Stessa questione attiene alle accise su tabacchi, alcolici ed energetici. Anche qui, uscendo dal sistema armonizzato, verranno poste norme applicative in modifica dei momenti impositivi, in molti casi spostati dalle immissioni in consumo per essere anticipati all'atto dell'importazione.

Alla luce di queste considerazioni il modello svizzero appare dunque la migliore fonte di ispirazione: da un lato consentirebbe alla Ue di mantenere rapporti liberi negli scambi diretti e mantenere i flussi in esportazione strategici per i Ventisette; dall'altro lascerebbe Londra libera nei rapporti (semplificati) con la Ue e con i Paesi terzi. Il modello turco presenta invece alcune luci, come lo scambio di beni dall'Unione europea verso Londra, ma rende complicato il flusso inverso. L'opzione "alla norvegese" appare invece la peggiore perché contraria ad alcuni punti fermi della Brexit: la Gran Bretagna sarebbe infatti assoggettata alle regole del mercato interno

LE MOTIVAZIONI L'ipotesi «alla svizzera» lascerebbe più libertà per entrambe le parti, con quella norvegese più vincoli e meno margini

(e della Corte di Giustizia Ue) e vista da Bruxelles potrebbe incentivare altre uscite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi

Consiglio Nazionale del Notariato
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 1,9
Foglio: 1/1

COME DIFENDERSI DALLA TARI GONFIATA

La trappola nella super tassa rifiuti

Giuseppe Debenedetto e Gianni Trovati ▸ pagina 9

Il fisco dei Comuni

TRIBUTI E AMBIENTE

Fuori legge
I regolamenti moltiplicano la quota variabile per garage, cantine e altre pertinenze

Da Nord a Sud
Prassi diffusa da Rimini ad Andria e Siracusa Coinvolti anche centinaia di piccoli Comuni

Attenti alla trappola nella tassa rifiuti

In un capoluogo su tre applicato il meccanismo illegittimo che moltiplica l'importo della Tari

Gianni Trovati

Una regola nazionale anfibia, applicazioni locali sbagliate e qualche volta furbe, e bollettini che arrivano gonfiati a casa dei cittadini creando i presupposti per una nuova tempesta: fatta di ondate di ricorsi e di nuovi buchi nei conti comunali.

Ancora una volta, a dominare la scena del caos tributario locale è la Tari, ultima versione di una tassa/tariffa (anche la sua natura sostanziale è incerta) sui rifiuti che negli anni ha cambiato nome senza posa ma non ha superato i propri problemi strutturali. L'ultimo, emerso dieci giorni fa in Parlamento (si veda Il Sole 24 Ore del 19 ottobre) riguarda la moltiplicazione illegittima della «quota variabile», che cambia in base al numero delle persone in famiglia e serve a parametrare il conto sulla base della capacità di produrre rifiuti da parte di chi abita l'immobile.

Basta un esame dei regolamenti comunali per capire che il problema è diffuso: il calcolo illegittimo si presenta in varie forme in sei capoluoghi di Regione su 18 (Trento e Bolzano non rientrano nel censimento perché applicano la «Tari puntuale», che misura il peso effettivo dei rifiuti prodotti dai contribuenti), ma il problema torna anche in città medie come Andria, Rimini o Siracusa e si ripete centinaia di volte nei piccoli Comuni.

La questione ha vissuto sottotraccia per anni, germogliata già al tempo della vecchia Tarsu, ma è esplosa solo pochi giorni fa, quando in commissione Finanze alla Camera è stata discussa un'interrogazione presentata da Giuseppe L'Abbate, del Movimento 5 Stelle. Interrogazione tecnica e innocua solo nelle apparenze: molti Comuni, ha spiegato il deputato ripescando un'analisi comparsa tre anni fa su questo giornale, ripetono la «quota variabile» della Tari per ogni pertinenza, cioè per il garage, la cantina o il solaio collegati all'appartamento.

È legittimo? «Nemmeno per sogno», ha risposto il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta. Di qui il problema, che sta agitando contribuenti e associazioni di consumatori e promette scintille (negli altri articoli in pagina come scoprire che cosa fa il proprio Comune).

La traduzione in euro è riportata nella tabella sotto il titolo che mostra come una famiglia di quattro persone possa passare dai 391 euro all'anno del calcolo corretto ai 673 (quindi con un aumento del 72%) proposti dal meccanismo illegittimo. E siccome ricorsi e richieste di restituzione possono andare indietro cinque anni, la questione si moltiplica.

Tutto nasce dall'architettura della Tari, che poggia su due pilastri: la «quota fissa», misurata in euro al metro quadrato, e quella «variabile», che dipende appunto dal numero degli occupanti. Quando una casa ha un garage o una cantina pertinenziale, la procedura imporrebbe di applicare una sola volta la quota variabile, ma in molti Comuni la somma viene ripetuta, come se la presenza del box moltiplicasse la capacità della famiglia di produrre rifiuti. Ma ugualmente illegittime sono le scelte di chi, come Genova, tassa i garage come «utenze non domestiche», applicando quindi una quota variabile aggiuntiva ma diversa rispetto a quella dell'appartamento, o i limiti come quelli previsti a Cagliari per individuare le pertinenze. A ciascuno, insomma, il suo problema: e la battaglia legale che promette di seguirlo.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

La situazione nelle città

INTERPRETAZIONE A MACCHIA DI LEOPARDO
Discussione della quota variabile Tari nei capoluoghi di Regione e cenno «incriminato» dei regolamenti comunali

CITTÀ IN REGOLA	CITTÀ NON IN LINEA CON LE INDICAZIONI DEL MEF					
AOSTA	MILANO	GENOVA	ANCONA	NAPOLI	CATANZARO	CAGLIARI
TORINO	Articolo 14, comma 5 e 6 del regolamento: il comma 5 fissa un misura massima di mq per poter considerare la pertinenza. Il comma 6 invece attribuisce la quota variabile al garage in base alla sua metratura	Articolo 13, comma 5 del regolamento: i box sono tassati come magazzini quindi i locali non domestici con relativa tariffa variabile	Articolo 32, comma 4 del regolamento: per i locali di pertinenza di utenze domestiche si applicano sia la quota fissa sia la quota variabile commisurata a un occupante	L'articolo 15, comma 4 del regolamento: limite il numero delle pertinenze	Articolo 15, comma 3 del regolamento: le Tari per i locali che costituiscono pertinenza dell'abitazione (magazzini, garage, depositi, ripostigli) è calcolata in proporzione dei metri quadrati sia la tariffa fissa sia la quota di tariffa variabile nella misura minima (un occupante)	L'articolo 48, comma 2, del regolamento limita il concetto di pertinenza che deve «salvaguardare unicamente lo stesso collegamento» tra l'immobile e quello destinato all'abitazione principale. Il punto esclusivo, invece, deve essere ubicato nel raggio di 300 metri dall'abitazione principale

L'ESEMPIO
Calcolo per un'abitazione di 100 mq, con garage di 15 mq e cantina di 10 mq, occupata da una famiglia di 4 persone*

Calcolo corretto

	Superficie catastale	Intero immobile
	Quota fissa	250 (= 2 x 125 mq)
	Quota variabile	141
	Tari totale	**391**

Calcolo illegittimo

Appartamento	Quota fissa	200 (= 2 x 100 mq)
	Quota variabile	141
	Tari totale	341
Cantina	Quota fissa	20 (= 2 x 10 mq)
	Quota variabile	141
	Tari totale	161
Garage	Quota fissa	30 (= 2 x 15 mq)
	Quota variabile	141
	Tari totale	171
TOTALE	Quota fissa	250
	Quota variabile	423
	Tari totale	**673**

* Nuova Tari = Tassa sui rifiuti = quota fissa + quota variabile. Dati in euro

* Tariffe dei regolamenti Tari dei Comuni

Peso: 1-2%,9-31%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Nazionale dottori Commercialisti
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 1,21
Foglio: 1/2

FISCO

Il ravvedimento sulle fatture Iva

Comunicazione delle liquidazioni Iva, omessa fatturazione, indebita detrazione e ravvedimento operoso. L'articolo 11 del Dlgs 471/1997 prevede delle specifiche sanzioni per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle liquidazioni periodiche. Ecco come gestire gli errori nella predisposizione dei documenti e nella detrazione dell'imposta emersi all'atto della comunicazione.

▸ pagina 21

Sanzioni. Come gestire gli errori nella predisposizione dei documenti e nella detrazione dell'imposta emersi all'atto della comunicazione

Fatture Iva, ravvedimento su misura

La mancata emissione non va corretta nello spesometro, ma nell'invio relativo alla liquidazione

PAGINA A CURA DI
Dario Deotto

Non è soltanto la questione delle sanzioni relative allo spesometro e alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. La questione è anche quella delle violazioni che stanno "a monte", come l'omessa fatturazione e l'indebita detrazione Iva, così come delle conseguenze che si hanno nel caso si utilizzi il ravvedimento operoso.

L'articolo 11 del Dlgs 471/1997 prevede delle specifiche sanzioni per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.

Il comma 2-bis dell'articolo 11 stabilisce che per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Questa sanzione viene ridotta alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione viene effettuata correttamente entro i 15 giorni successivi. Viene stabilito che, per questo adempimento, non si applica il cumulo giuridico (articolo 12 del Dlgs 472/1997).

Per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, la norma (comma 2-ter dell'articolo 11) sanziona invece «l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati» con la penalità da 500 euro a 2mila, ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni oppure se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Sulle modalità di ravvedimento delle violazioni relative al "contenuto" di queste comunicazioni, ovvero del loro mancato invio, è intervenuta la risoluzione 104/E/2017, le cui conclusioni risultano condivisibili. Ne deriva, come peraltro già dalla circolare 41/E/2011, che quello che viene da taluni denominato "ravvedimento sprint", in realtà non esiste: vi sono, infatti, nell'ordinamento delle sanzioni edittali graduate a seconda del momento in cui interviene l'adempimento tardivo, alle quali penalità si applicano le ordinarie riduzioni del ravvedimento operoso. Così se, ad esempio, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche viene presentata per la prima volta con 10 giorni di ritardo, alla sanzione minima di 250 euro (500 euro, ridotta alla metà) si applicheranno le sanzioni ridotte del ravvedimento a seconda del momento in cui la penalità risulta effettivamente regolarizzata (il principio è stato espresso anche nel paragrafo 4.2 della circolare 42/E/2016).

Rimane, tuttavia, il problema di eventuali violazioni cosiddette "prodromiche", quali l'omessa fatturazione o l'indebita detrazione Iva commesse in una determinata liquidazione periodica. Se il contribuente intende effettuare il ravvedimento operoso, deve certamente applicare la sanzione ridotta di quest'ultimo sulla penalità minima dell'omessa fatturazione o dell'indebita detrazione (pari al 90%).

Non si ritiene, invece, dovuta alcuna sanzione (tantomeno ridotta) in relazione allo "spesometro" posto che quest'ultimo si riferisce alla trasmissione delle «fatture emesse e ricevute». Se, ad esempio, la fattura viene emessa con 10 mesi di ritardo, la stessa dovrà essere compresa nella comunicazione dei dati delle fatture emesse in quel periodo.

Peso: 1-1%,21-26%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Al contrario, sembra di dovere dire che se una fattura non viene correttamente emessa, la relativa comunicazione di sintesi della liquidazione risulterà "infedele", come prevede il comma 2-ter dell'articolo 11 del Dlgs 471/1997, e come pare trasparire anche dalla risoluzione 104/E/2017. Con la conseguenza che se il contribuente intende regolarizzare la fattura non emessa dovrà anche regolarizzare l'infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni.

Questo a meno che il contribuente non faccia alcuna regolarizzazione e attendal'irrogazione di un'unica sanzione, debitamente elevata, per effetto del principio del cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del Dlgs 472/1997 (si veda l'articolo a fianco).

Sanzioni base e ridotte

Le infrazioni e i possibili rimedi

COME RAVVEDERE L'OMESSA COMUNICAZIONE IVA

- Per la **comunicazione** dei dati delle **liquidazioni periodiche** Iva, viene prevista la penalità "base" da **500** a **2mila euro** per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati
- Se la trasmissione viene effettuata **entro i 15 giorni** oppure se, entro il medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati, la sanzione si **riduce alla metà**

Esempio
Se la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche risulta omessa e viene presentata con 10 giorni di ritardo, la sanzione minima è 250 euro.
A quest'ultima si applicano le riduzioni del ravvedimento a seconda di quando viene versata la sanzione ridotta (se, ad esempio, viene versata nei 90 giorni, la riduzione è pari a 1/9, cioè 27,78 euro)

COME RAVVEDERE L'OMESSA FATTURAZIONE

- Per le situazioni di **omessa fatturazione** viene prevista una **sanzione** compresa tra il **90** e il **180%** dell'imposta relativa all'imponibile non fatturato
- Se il contribuente esegue il **ravvedimento** operoso, alla sanzione minima del 90% occorre applicare le **riduzioni** previste dall'**articolo 13** del Dlgs 472/1997
- Se ad esempio il ravvedimento viene eseguito dopo il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva "di competenza", occorre eseguire il ravvedimento anche per:
1) l'**infedele dichiarazione** annuale Iva;
2) la **"nuova" comunicazione** dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
- Non deve essere eseguito il ravvedimento anche per l'eventuale **minore versamento** che ne è derivato in sede di liquidazione periodica

IL CUMULO GIURIDICO

- Se il contribuente non utilizza il ravvedimento operoso per regolarizzare le violazioni effettuate, l'ufficio dell'amministrazione, se provvede a contestarle, deve applicare il principio del **cumulo giuridico** di cui all'articolo 12 del Dlgs 472/1997
- In presenza di **omessa fatturazione** che determina l'**infedele comunicazione** dei dati delle liquidazioni periodiche e l'**infedele dichiarazione annuale Iva**, l'ufficio dovrà considerare la più grave tra queste e applicare (alla più grave) l'**aumento** da **1/4** al **doppio** previsto dal comma 1 dell'articolo 12.
Tale sanzione "unica" risulta **definibile a 1/3** sulla base dell'articolo 17 del Dlgs 472/1997

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 22
Foglio: 1/1

Irpef. I casi non coperti dal Dm e la conferma della circolare 26/E

Per il calcolo Ace 2017 salvaguardia limitata: l'imponibile è a due vie

PAGINA A CURA DI
Paolo Meneghetti

Il nuovo calcolo dell'Ace per soggetti Irpef (società di persone ed imprese individuali in contabilità ordinaria) previsto dalla legge 232/16 ha avuto un avvio travagliato nel modello Redditi 2016 per l'assenza di istruzioni operative.

Ma il Dm 3 agosto 2017, con la relazione governativa che lo accompagna, possono rappresentare un valido spunto interpretativo per il calcolo, anche se in alcuni passaggi questo decreto più che attuare la norma la innova e questi passaggi sono particolarmente delicati alla luce della clausola di salvaguardia prevista nell'articolo 12 del Dm attuativo.

La clausola di salvaguardia

L'articolo 12 persegue l'obiettivo di tutelare i comportamenti dei contribuenti eseguiti prima di conoscere le disposizioni contenute nello stesso decreto.

Più precisamente, l'articolo 12 comma 2 del Dm del 3 agosto fa salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti nel calcolo Ace fino alla chiusura dell'esercizio 2017 (quindi con riflesso nel modello Redditi 2018) anche se difformi rispetto alle disposizioni contenute nel decreto attuativo stesso. Ciò significa che si potrà eseguire il calcolo Ace per soggetti Irpef, ancora nell'esercizio 2017, non considerando le istruzioni del decreto, e senza che tale scelta possa provocare contestazioni da parte dell'agenzia delle Entrate.

Questa affermazione va, ovviamente, limitata ai contenuti veramente innovativi generati dal decreto, e non può essere estesa agli obblighi introdotti da norme primarie, come, ad esempio, la legge di Bilancio 2017. I comportamenti difformi rispetto al decreto andranno comunque "corretti" retroattivamente con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2018.

Ma questa complessa disposizione, per i periodi d'imposta 2016 e 2017 fin dove si spinge? Quali comportamenti dei soggetti Irpef e difformi rispetto alle regole del Dm possono essere considerati "salvi" fino al modello Redditi 2018? Alcuni operatori, interpretando la clausola di salvaguardia, arrivano alla conclusione - che riteniamo errata - che sia possibile adottare per il modello Redditi 2017 e 2018 ancora il vecchio calcolo Ace per soggetti Irpef (individuando quale imponibile il patrimonio netto a fine esercizio).

La successione delle norme

Questa posizione interpretativa trae spunto, a nostro parere, da un equivoco iniziale, cioè la sovrapposizione tra norme emanate fino al 2016 e valevoli già con decorrenza periodo d'imposta 2016, e disposizioni innovative del Dm attuativo emanate il 3 agosto scorso. Le prime non sono tutelate dalla clausola di salvaguardia che invece agisce sulle seconde..

La necessità di determinare la base imponibile Ace per soggetti Irpef assumendo i due fattori, quello "statico" (incremento patrimoniale 2011-2015) e quello "dinamico" (incrementi patrimoniali per utile e conferimenti in denaro generati dal 2016), deriva dalla legge 232/16 quindi norma antecedente il Dm attuativo e già operante per il modello Redditi 2017. Questa disposizione non può essere trascurata appellandosi alla clausola di salvaguardia poiché siamo di fronte a una norma primaria già di fatto operante e conosciuta dai contribuenti.

Al contrario, la necessità di considerare un conferimento eseguito verso società controllata non residente, quale operazione che riduce la base Ace del conferente è invece una norma introdotta dal decreto attuativo (articolo 10) non derivante da alcuna norma precedente. I contribuenti che non avessero osservato tale regola non sono censurabili dalle Entrate anche per conferimenti eseguiti nel 2017 da inserire nel modello redditi 2018. Conferma diretta di ciò è rinvenibile nella circolare 26/E di giovedì scorso in cui affrontando il problema dell'effetto della clausola di salvaguardia relativa alle nuove disposizioni antielusive l'Agenzia segnala che i comportamenti difformi sono "salvi" dal 2011 al 2017.

Dal 2019 (periodo d'imposta 2018), invece, si deve operare una riduzione di base Ace anche per quel conferimento eseguito nel 2017, salvo che con interpello non si ottenga parere favorevole dalle Entrate.

> Il patrimonio netto a fine esercizio non è la sola base

I punti chiave

INCREMENTO ACE PER SOGGETTI IRPEF

È formato da due addendi. Il primo è rappresentato dalla differenza positiva tra patrimonio netto al 31 dicembre 2011 e la stessa posta al 31 dicembre 2015. Il secondo è generato dagli utili prodotti nel 2016 (e non prelevati) oltre che dai conferimenti in denaro eseguiti dai soci. In base alla legge 232/2016, già per i Redditi 2017 la base imponibile ai fini Ace va determinata tenendo presente entrambi i fattori. Nel caso in cui il primo dato generi una differenza negativa, esso va computato pari a zero

UTILE DI ESERCIZIO AI FINI ACE

In genere, ai fini Ace, l'utile di esercizio diventa rilevante quando esso è destinato a riserva in base a una delibera assunta dai soci. Ciò comporta che esso rileva non quando matura ma solo quando è destinato a riserva. Questo vale per soggetti Ires. Per quelli Irpef, invece, l'utile rileva ai fini Ace quando matura, quindi fin dall'esercizio in cui esso emerge contabilmente e non quando i soci approvano il rendiconto, passaggio che avviene nel periodo successivo alla maturazione

FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI

Applicando il criterio del costo ammortizzato, la società finanziata dal socio a tasso zero deve contabilizzare "il vantaggio" acquisito cioè la differenza tra tasso zero e tasso di mercato. Ciò comporta due fasi:
- la rilevazione del debito attualizzato;
- l'applicazione a questo ultimo importo del tasso di mercato.

In tale modo vengono imputati a conto economico interessi attivi (derivanti dalla attualizzazione) e passivi (derivanti dall'applicazione del tasso di mercato)

RIFLESSI ACE COSTO AMMORTIZZATO

Dato che l'incremento di patrimonio netto frutto dalla società finanziata per effetto della acquisizione di un prestito a tasso zero il solo figurativo, il decreto Ace del 3 agosto scorso stabilisce che lo stesso incremento non possa generare un beneficio fiscale che deriverebbe dal conseguente incremento di base Ace. Pertanto, è necessario sterilizzare dall'incremento di base Ace ciò che deriva dalla contabilizzazione del finanziamento infruttifero

RIFLESSI IRES COSTO AMMORTIZZATO

Se gli interessi attivi figurativi derivanti dalla contabilizzazione del finanziamento infruttifero sono iscritti a conto economico essi sono fiscalmente rilevanti. Mentre se si sceglie il metodo della diretta imputazione a riserva di patrimonio netto, essi sono fiscalmente irrilevanti. Di conseguenza ci si deve comportare in modo analogo con gli interessi passivi figurativi, rilevanti o meno a seconda della imputazione di quelli attivi a patrimonio netto oppure a conto economico

Peso: 28%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
061-142-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

Contabilità. Con il criterio del costo ammortizzato la macro-impresa deve rilevare il debito attualizzandolo, per la medio-piccola è una facoltà

Finanziamenti dei soci al test interessi

La disciplina contabile dei finanziamenti infruttiferi concessi dal socio alla propria società è stata sensibilmente rivoluzionata con il criterio del costo ammortizzato: criterio con il quale la società finanziata deve rilevare il debito attualizzandolo tenendo conto degli interessi attivi e passivi figurativi.

Questo criterio è obbligatorio nel caso in cui la società si qualifichi come macro impresa secondo i parametri di cui all'articolo 2435-bis del Codice civile, mentre è facoltativo negli altri casi.

L'inserimento degli interessi attivi e passivi "figurativi" nel conto economico genera a sua volta interrogativi di carattere fiscale sia per quanto attiene la determinazione dell'imponibile Ires sia per quanto attiene al calcolo dell'Ace. Queste vicende sono state analizzate dai due Dm dell'Economia emanati il 3 agosto scorso (d'ora in avanti decreto Ace e decreto Oic) ma le ricadute fiscali non sono sempre del tutto chiare quindi un intervento di sistematizzazione sarebbe auspicabile. In primo luogo è necessario distinguere due opzioni alternative:

Gli interessi attivi figurativi sono da considerare apporto del socio e quindi imputati direttamente quale riserve di patrimonio netto;

Gli interessi attivi sono da considerare provento e allocati nell'area C del conto economico.

Nel primo caso l'incremento di patrimonio netto generato dalla iscrizione della riserva da apporto non produce alcun effetto ai fini Ace, in base al disposto dell'articolo 5, comma 5 del decreto Ace e quindi sarà una posta da non considerare quale conferimento in denaro dei soci. Il problema si sposta sugli interessi passivi "figurativi" calcolati applicando il tasso di mercato al debito attualizzato.

Questa posta transita nel conto economico ma non può essere dedotta dall'imponibile giusta il disposto dell'articolo 1 del decreto Oic secondo cui, se sia scelta la via della imputazione a patrimonio netto, i componenti positivi o negativi rilevano solo in base al tasso contrattuale (e non quello di mercato), tasso che nei finanziamenti infruttiferi è pari a zero. Pertanto non si ha alcuna deduzione fiscale.

Resta però il problema di un componente negativo che deprime l'utile civilistico, il quale accantonato a riserva genera un minor incremento rilevante ai fini Ace. Logica vorrebbe che nel calcolo dell'incremento Ace si considerasse l'utile aumentato di quei componenti negativi, poiché diversamente la società subirebbe una doppia penalizzazione.

Nel secondo caso gli interessi attivi e passivi saranno rilevanti anche dal punto di vista fiscale, come annota anche la relazione governativa, poiché la loro sterilizzazione opera solo nell'ipotesi in cui si scelga il metodo della imputazione a patrimonio netto. Rilevanti nel senso di componenti che concorrono a formare l'imponibile Ires del periodo d'imposta.

Ma quali riflessi ai fini Ace? Applicando la disposizione dell'articolo 5 comma 5 del decreto Ace si arriverebbe alla conclusione che qualunque incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi vada escluso dal calcolo dell'Ace, e quindi sembra che l'utile di esercizio debba essere depurato degli interessi attivi figurativi per calcolare l'incremento rilevante ai fini Ace, ma poi bisogna capire quale sarà il trattamento di quelli passivi che sono iscritti a conto economico e sono del tutto fiscalmente rilevanti.

Anche in questa ipotesi sarebbe logico, sempre ai fini Ace, depurare l'utile di questa posta negativa, ma questo passaggio interpretativo dovrebbe essere confermato dalle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL?NODO? Sia nel caso di imputazione a riserve, sia nel passaggio dal conto economico andrebbe chiarito come evitare penalizzazioni

Consulta Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 23
Foglio: 1/2

Contenzioso. La giurisprudenza promuove la prassi di imputazione per trasparenza che le Entrate applicano alle società a base ristretta

Linea dura sulle Srl con pochi soci

Le ultime pronunce della Cassazione confermano la presunzione di distribuzione del «nero»

Laura Ambrosi

Nelle società di capitali a ristretta base azionaria i proventi dell'evasione si presumono distribuiti ai soci salvo prova contraria. È questa la prassi dell'amministrazione finanziaria che sta caratterizzando anche gli atti impositivi notificati in questi giorni o comunque entro fine anno per evitare la decadenza. Si tratta, più in particolare, degli accertamenti ai soci di società (Srl o Spa), a ristretta compagine sociale e/o a carattere familiare, ai quali l'amministrazione imputa per trasparenza gli utili derivanti dalle maggiori somme contestate all'ente.

Sebbene secondo l'orientamento maggioritario della Cassazione l'imputazione ai soci debba fondarsi su un atto definitivo a carico della società, gli uffici per evitare la decadenza emettono contemporaneamente l'avviso di accertamento sia alla società, sia ai soci.

Su questo tipo di pretese si riscontrano diverse perplessità, anche se di norma la correttezza è confermata dalla Corte di cassazione.

La questione

In caso di rettifica della dichiarazione di una società, l'ufficio contesta al socio l'omessa indicazione di un reddito di capitale, in proporzione alle quote o azioni possedute. L'amministrazione, cioè, presume che i maggiori ricavi "scoperti" all'ente siano confluiti al socio al pari di un'ordinaria distribuzione di dividendi. La presunzione è radicata nella circostanza che per le società a ristretta base azionaria e/o familiare esista, tra i soci, una complicità tale che gli utili extracontabili siano divisi direttamente. Secondo il costante orientamento della Cassazione il ridotto numero dei soci consente infatti di presumere che gli stessi abbiano maggiore conoscibilità degli affari societari e vi sia un reciproco controllo della gestione.

In assenza della prova contraria da parte degli interessati di un reinvestimento nelle casse aziendali degli utili extracontabili, ovvero di altra destinazione delle medesime somme, gli stessi vengono ripartiti, tra i soci.

I costi indeducibili

In presenza di queste rettifiche, la principale problematica riguarda i costi sostenuti dalla società che l'amministrazione considera indeducibili (si veda l'altro pezzo in pagina). Le somme relative, normalmente, sono attribuite al socio in via automatica, nonostante a ben vedere, non possano essere state incassate. Infatti, un costo sostenuto dalla società, anche qualora ritenuto indeducibile ai fini fiscali, rappresenta pur sempre un esborso di denaro. Vale a dire che tali somme mai potrebbero essere distribuite tra i soci perché già destinate al soggetto fornitore del bene o del servizio. Gli uffici, invece, ritengono legittima l'imputazione basandosi anche su due isolate pronunce della Suprema corte (17959 e 17960 del 2012).

Le società in perdita

Può poi verificarsi che la società accertata sia in perdita. La Corte di cassazione sul punto ritiene che le somme occultate non transitino dalla contabilità. Per cui tali importi cui non hanno di sicuro altra destinazione (ad esempio reimpiego nelle attività aziendali, eccetera) se non quella della distribuzione ai soci, con la conseguenza che un'eventuale perdita risulta del tutto irrilevante ai fini della rettifica in capo ai soci, proprio perché si tratta di somme "occulte". È in ogni caso possibile per il contribuente dare prova contraria e quindi dimostrare il reinvestimento degli utili nell'impresa.

Il periodo d'imposta

Infine, si dibatte sull'esatto periodo d'imposta in cui imputare gli utili extrabilancio. L'Agenzia, normalmente, fa coincidere l'anno della rettifica alla società con l'attribuzione di redditi di capitale ai soci: presume, cioè, che il "nero" prodotto dalla società sia stato immediatamente distribuito.

In genere i giudici di legittimità hanno confermato tale tesi, sul presupposto che gli utili "extrabilancio" non hanno una deliberazione ufficiale per la loro distribuzione, sicché si intende avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti.

Peso: 31%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Le affermazioni della Corte

MAGGIOR REDDITO

Validi i documenti rinvenuti durante una verifica presso terzi
È legittima l'imputazione al socio di utili extracontabili anche quando derivano da una presunzione dei verificatori desunta da un documento rinvenuto in sede di verifica presso una società terza.
Cassazione, sentenza 24534/2017

PROVE CONTRARIE

Reinvestimento e accantonamento degli utili vanno dimostrati
Gli utili di una società di capitali a ristretta base sociale si presumono distribuiti ai soci, a meno che non si provi che siano stati accantonati o reinvestiti. Peraltro, a nulla vale che, dal lato penale, l'attività di indagine compiuta dal Pm non abbia dimostrato che il socio sia stato percettore dei redditi contestati.
Cassazione sentenza 9106/2014

L'EQUAZIONE TRA COSTI E RICAVI

I costi indeducibili pesano quanto i maggiori ricavi
I costi costituiscono un elemento importante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicché, allorquando essi siano fittizi o indeducibili, scatta la presunzione che il medesimo è maggiore di quanto dichiarato, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi.
Cassazione, 17959/2012 e 17960/2012

I PRESUPPOSTI DEL SEQUESTRO

Le conseguenze penali
Il sequestro preventivo nei confronti di un socio, indagato per omessa dichiarazione delle somme derivanti dalla occulta distribuzione di dividendi di una Srl a ristretta base azionaria, può basarsi anche su presunzioni se assumono il valore di elementi di fatto. L'assenza delle giustificazioni dei due unici soci sulla destinazione delle somme evase dall'impresa, assume rilevanza fattuale tale che prescinde dalla eventuale sussistenza di presunzioni in campo tributario.
Cassazione penale, 38142/2016

LA CHANCE DELLA SOSPENSIONE

Il giudizio sui soci attende quello sulla società
Per decidere sulla fondatezza di un accertamento eseguito nei confronti di un socio di società di capitali, a ristretta base azionaria, occorre attendere che il contenzioso nei confronti della società sia divenuto definitivo. Il giudice pertanto deve disporre la sospensione del giudizio nei confronti del socio in attesa delle definizione del reddito della società.
Cassazione, ordinanza 1867/2012

LA PAROLA CHIAVE

Distribuzione dei dividendi

Nelle società di capitali l'utile conseguito in un determinato esercizio può essere accantonato o distribuito ai soci in misura corrispondente alla quota di partecipazione al capitale sociale. In tale contesto, l'amministrazione, dinanzi a una ristretta compagine sociale, composta cioè da un limitato numero di soci, talvolta anche parenti tra loro, presume che il maggior reddito accertato in capo alla società sia stato già distribuito ai soci al pari dell'eventuale utile risultante da bilancio.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 24
Foglio: 1/1

Imposte indirette. Per la Ctr Puglia non si può invocare il favor rei perché la nuova norma ha solo modificato un aspetto procedurale

Lettere d'intento, vecchi ritardi puniti

L'invio dei dati al Fisco oltre la scadenza di legge è sanzionabile prima del Dl 16/2012

Fabrizio Cancelliere
Gabriele Ferlito

È sanzionabile il tardivo inoltro alle Entrate della dichiarazione di intento consegnata dall'esportatore abituale al proprio fornitore, affinché quest'ultimo effettui le operazioni di fornitura senza addebito dell'Iva. Ciò anche se l'invio risulterebbe tempestivo alla luce di una successiva modifica normativa che estende il termine per effettuare l'adempimento. È quanto sostenuto dalla Ctr Puglia con la sentenza 1921, sezione 7 (presidente Dima e relatore Di Carlo), che segna un punto a favore dell'amministrazione in una materia ancora oggetto di numerose controversie (si veda il Sole 24 Ore dello scorso 31 luglio).

La vicenda, relativa al regime previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 175/2014 – che hanno posto in capo all'esportatore abituale l'obbligo di comunicare all'agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento emesse nei confronti dei propri fornitori – riguarda alcune forniture effettuate da una società nei confronti di un esportatore abituale. In particolare, la Guardia di finanza – Nucleo di polizia tributaria di Taranto –, con processo verbale di constatazione redatto il 26 ottobre 2010, contestava alla società di non avere comunicato tempestivamente all'ufficio i dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute: l'invio era stato infatti perfezionato oltre il termine allora previsto, coincidente con il sedicesimo giorno del mese successivo al ricevimento della dichiarazione.

Su queste basi, l'ufficio delle Entrate – Direzione regionale della Puglia – contestava la violazione dell'articolo 7, comma 4-bis del Dlgs 471/1997, pro tempore vigente, irrogando una sanzione pari al 100% dell'Iva non addebitata in fattura.

La società impugna l'atto impositivo, lamentandone tra l'altro l'illegittimità in quanto l'inoltro sarebbe risultato tempestivo secondo le modifiche legislative medio tempore intervenute (con l'articolo 2, comma 4, del Dl 16/2012, che appunto ha esteso il termine per la comunicazione al Fisco delle dichiarazioni di intento).

Dopo aver vinto in primo grado, la società perde dinanzi ai giudici di appello, che danno dunque ragione all'ufficio. In particolare, la Ctr riforma il precedente giudizio, in quanto fondato sull'errato presupposto che la modifica legislativa operata dall'articolo 2, comma 4, del Dl 16/2012 fosse da qualificare come nuova fattispecie punibile, anziché – come invece ritenuto dalla Ctr – come un mero differimento del termine per l'obbligo di invio delle dichiarazioni d'intento. In altri termini, la novella normativa non ha fatto venir meno il "fatto punibile", introducendone uno nuovo, ma ha semplicemente modificato un aspetto procedurale della fattispecie già esistente, peraltro senza efficacia retroattiva.

Nel caso di specie, dunque, non è invocabile il principio di legalità o del favor rei, sancito dall'articolo 3 del Dlgs 472/1997, a maggior ragione se si considera che la tardività dell'invio si era già perfezionata in data antecedente alla modifica normativa e soprattutto era stata già contestata, nel processo verbale di constatazione, prima di tale data. Ne consegue che la sanzione irrogata dall'ufficio va confermata in ragione del tardivo adempimento.

Come osservato in apertura, sullo stesso tema, altra giurisprudenza di merito si era espressa recentemente a favore del contribuente, sostenendo che il tardivo invio fosse violazione meramente formale, dunque non sanzionabile (Ctr Lombardia con le sentenze 2965, 2966 e 2967 del 5 luglio scorso).

LA PAROLA CHIAVE

Lettera d'intento

16° giorno

Del mese successivo
È il termine per l'invio dei dati previsto prima del Dl 16/2012

- Attraverso la lettera d'intento si dichiara al proprio fornitore di volersi avvalere della possibilità di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° marzo non è più possibile indicare il periodo di tempo per il quale si richiede la detassazione, ma bisogna indicare l'importo del plafond "spendibile" in relazione a operazioni singole o per acquisti fino a un certo ammontare.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

Riscossione. Occorre un'intimazione di pagamento

Illegittima la revoca della rateazione senza atto motivato

È illegittima la revoca della rateazione da parte dell'Agente della riscossione se non è stato notificato un atto contenente le motivazioni. Occorre, infatti, che siano indicate le ragioni della decadenza per consentire al contribuente di difendersi. Ad affermare questo principio è la Ctp di Latina con la sentenza 1147/3/2017 depositata il 16 ottobre scorso (presidente e relatore Di Ruberto).

Una società impugnava dinanzi al giudice tributario la revoca tacita di alcuni piani di rateazione poiché non le era stato inviato un atto motivato. Equitalia, nella propria costituzione in giudizio, non forniva alcuna motivazione sul punto.

La commissione provinciale di Latina ha ritenuto fondata la tesi della società.

Innanzitutto il giudice ha rilevato che, in tema di decadenza dalla rateazione, la norma ha subito numerose modifiche: all'inizio aveva rilievo l'omesso pagamento della prima oppure di due rate anche non consecutive. Dopodiché il Dl 16/2012 previde due rate consecutive, il Dl 69/2013 otto rate anche non consecutive, fino all'ultima riforma fiscale, secondo la quale è sufficiente il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

Il debitore, pertanto, decade automaticamente dalla rateazione e l'intero importo ancora residuo è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. Tuttavia, se da un lato è corretto ritenere la decadenza una conseguenza automatica dell'inadempimento del contribuente, dall'altro l'agente della riscossione deve informare delle ragioni della decadenza e dell'intenzione di avvalersene.

Nella specie, in assenza di un atto formale non è stato possibile comprendere le ragioni della revoca e quindi se riguardasse l'omesso versamento (e di quante rate, viste anche le modifiche normative), o semplicemente tardivi versamenti.

In quest'ultima ipotesi, peraltro, il giudice ha evidenziato che la riforma del sistema sanzionatorio, ha introdotto nell'ordinamento il "lieve inadempimento" con la conseguenza che eventuali ritardi potrebbero anche non determinare la decadenza.

Solo nella consapevolezza di tali informazioni il contribuente potrebbe difendersi dinanzi a possibili errori e richiedere, eventualmente la riattivazione della dilazione.

Alla luce di tale interpretazione, la Commissione ha concluso ritenendo che il mancato pagamento di cinque od otto rate anche non consecutive del piano concesso da Equitalia comporta la decadenza dalla rateazione, a seguito della quale le somme possono essere coattivamente riscosse. Di ciò va data notizia al contribuente attraverso la notifica di un'intimazione di pagamento contenente i motivi di revoca del beneficio.

Solo così sono rispettati i principi di trasparenza e collaborazione che devono garantire il rapporto tra contribuente e Agente della riscossione.

La decisione è particolarmente attuale poiché, effettivamente, sarebbe utile, soprattutto in occasione della riapertura della rottamazione, conoscere l'eventuale vigenza o meno del piano di rateazione intrapreso tempo prima, così da consentire al contribuente le necessarie valutazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laura Ambrosi

Pagamenti. La normativa europea prevale su quella nazionale ma la richiesta deve essere tempestiva

Detrazioni Iva sugli acquisti, due anni per i rimborsi

La detraibilità dell'Iva in ambito Ue sugli acquisti di beni e servizi può essere derogata solo per ragioni di bilancio dai rispettivi Stati membri perché in caso di conflitto con la norma interna prevale sempre il diritto comunitario e le disposizioni derogatorie possono essere utilizzate solo nei periodi con andamento favorevole rispetto al corso normale della congiuntura. Ma l'imposta per la quale non si è esercitato il diritto alla detrazione va tassativamente chiesta a rimborso entro due anni dal momento dell'effettuazione dell'operazione. Così la Ctr Sicilia con la sentenza 3000/4/17 (presidente e relatore Russo).

La vicenda riguarda una società di elaborazione dati che detrae parzialmente l'Iva relativa all'acquisto degli autoveicoli utilizzati dal 2000 al 2004 e nel 2004 chiede a rimborso la parte non detratta per oltre 5mila euro ed impugna in Ctp il rifiuto tacito.

Secondo la società non vi sono ragioni particolari per cui l'Italia possa ridurre parzialmente la detraibilità dell'Iva dei veicoli utilizzati in via esclusiva nell'esercizio dell'impresa o della professione. Ma l'amministrazione resiste sostenendo che non spetta il rimborso dell'Iva per i beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo, sia per le operazioni che danno diritto alla detrazione sia per le operazioni che non conferiscono tale diritto, perché, a tutto concedere, la detrazione potrebbe riguardare soltanto il pro rata Iva riferito alla prima categoria di operazioni. Secondo l'amministrazione il rimborso va inoltre richiesto entro due anni dall'effettuazione delle operazioni rispettive, pena la sua decadenza.

La Ctp sposa in toto la tesi della società ricorrente e la Ctr riforma parzialmente la sentenza confermando il diritto parziale al rimborso per questi motivi:

la limitazione della detraibilità dell'Iva sugli acquisti di alcuni beni può essere dettata solo da motivi congiunturali e non può mai costituire un principio valido, nunc et semper, per introdurre provvedimenti normativi di proroga dell'indetraibilità dell'Iva, come nel caso dell'acquisto dei beni indicati nell'articolo 19-bis.1, lettere c) e d) del Dpr 633/72. Questo in quanto, in caso di conflitto, sussiste la prevalenza del diritto comunitario rispetto a quello nazionale, le disposizioni derogatorie sono utilizzabili soltanto durante i periodi caratterizzati da divari notevoli rispetto al corso normale della congiuntura e ciascuno Stato membro può discostarsi, solo per un tempo determinato, dal regime comunitario ordinario della detrazione dell'Iva;

il diritto al rimborso, qualora insorto, deve essere esercitato tempestivamente in quanto si deve applicare il secondo comma dell'articolo 21 del Dlgs 546/1992, secondo cui l'istanza di rimborso dell'Iva va presentata, in assenza di disposizioni specifiche, entro e non oltre due anni dal pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la loro restituzione.

Nel caso in questione, conclude la Ctr, se in via di principio spetta alla società il rimborso dell'Iva perché non sussistono ragioni affinché l'Italia possa derogare alla detraibilità dell'Iva, pur tuttavia esso va limitato agli ultimi due anni precedenti al 12 novembre 2014, data di presentazione dell'istanza .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Benigni

Gianni Rota

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 1,33
Foglio: 1/2

TUTELA DEI DATI

Privacy 2.0, tutte le novità in azienda

Le aziende hanno sette mesi di tempo per adeguare la propria organizzazione, le policy e i sistemi di trattamento dei dati personali, al debutto del Regolamento europeo 2016/679, che da maggio 2018 sostituirà le normative nazionali in materia di privacy. Per le aziende oltre 250 dipendenti, sarà obbligatorio il Regitro per le attività di trattamento. E se c'è rischio, servirà un responsabile ad hoc, il *data protection officer*.

▸ pagina 33

Tutela della riservatezza. Le ricadute dell'entrata in vigore del Regolamento 2016/679

La privacy 2.0 ridisegna l'organizzazione aziendale

Regole e sistemi interni da adeguare entro maggio 2018

PAGINA A CURA DI
Aldo Bottini
Paola Pucci

Il debutto, nel 2018, della nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali impone alle aziende di cominciare ad adeguare policy e organizzazione interna, fin da ora, per arrivare preparate alla data del 25 maggio, quando sarà efficace in tutta l'Unione il Regolamento generale per la protezione dei dati (Gdpr, regolamento Ue 2016/679).

Da quella data, infatti, la normativa europea sostituirà integralmente quella interna attualmente in vigore; il Gdpr sostituirà il nostro Codice privacy (in vigore dal 2003) e la disciplina in materia di trattamento dei dati tra i vari Paesi membri sarà uniforme.

È facile intuire perché l'Unione abbia dedicato tempo e attenzione al tema della protezione dei dati: la tecnologia connota in modo profondo il mondo economico e imprenditoriale (i social media, la gig-economy) generando fatturati e valore che si appoggiano sulla gestione dei dati, più che sulla produzione o sui servizi. Non a caso si sente dire che questa è la quarta rivoluzione industriale, e i dati «il petrolio del nuovo millennio».

Rivendicando un ruolo centrale in questo contesto, l'Unione rivisita e innova una normativa e un concetto (la «privacy») entrato da tempo negli ordinamenti e nel lessico degli Stati ma in molti casi confinato in formule ripetitive, tutele evanescenti e, insomma, percepito più come requisito formale che come diritto sostanziale (degli utenti) e rispettivo obbligo (dei titolari, degli incaricati e di chiunque si trovi a trattare un dato altrui).

La strada scelta dal legislatore europeo per raggiungere questo scopo è stata, in primo luogo, l'inasprimento del sistema sanzionatorio, con multe che possono arrivare nel massimo all'importo maggiore tra il 4% del fatturato mondiale di gruppo e 20 milioni di euro.

In secondo luogo, si è deciso di introdurre nuovi concetti e principi sconosciuti alla precedente legislazione, elaborando e specificando i concetti già presenti. Nascono nuove obbligazioni (la tenuta – obbligatoria per le aziende che impieghino più di 250 dipendenti, ma consigliata in ogni caso dal nostro Garante – del registro per le attività di trattamento), nuove procedure (come la notifica dei cosiddetti *data breach* o violazioni dei dati) e nuove figure (il Responsabile per la protezione dei dati) entrano nel nostro sistema, senza passare, considerata la natura del provvedimento, per un recepimento del legislatore nazionale. Il Gdpr sarà, da maggio 2018, la normativa europea per la tutela dei dati personali.

Nasce anche un nuovo vocabolario della privacy, con concetti e termini inediti (e anglofoni): la *privacy by design* e *by default*, ad esempio, che prevedono che ogni sistema di trattamento dei dati (con particolare riferimento ai sistemi elettronici) sia progettato sin dall'origine per il rispetto della normati-

Peso: 1-2%,33-31%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
061-112-080
Telpress Servizi di Media Monitoring

va (non solo, quindi, usato in quel modo) e preveda specifiche tecniche che, per quanto possibile, impediscano in radice ogni violazione con impostazioni predefinite.

Il sistema, diversamente da quello precedente, è retto idealmente dal concetto di *accountability*, ossia, grosso modo, responsabilizzazione: una sorta di clausola di chiusura per il sistema.

Non esiste più un catalogo di misure minime da adottare per la tutela dei dati, misure che, quindi, garantiscono il titolare da sanzioni e imprevisti. I titolari dovranno mettere in atto le misure tecniche e organizzative che di volta in volta siano adeguate, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche, a garantire la tutela dei diritti degli interessati. Ogni titolare, dunque, sarà responsabile dei propri sistemi e della loro tenuta (a priori e a posteriori) di fronte a possibili violazioni o incidenti.

Una doppia rivoluzione copernicana: la privacy al centro dei processi aziendali; i diritti dell'utente al centro della disciplina della privacy.

Resta da chiedersi quali siano i processi aziendali che coinvolgono dati personali e chi siano gli utenti al centro delle nuove tutele. La risposta è semplice. Tutti i processi aziendali coinvolgono dati personali; gli utenti del sistema sono tutti i soggetti che, a ogni livello, hanno a che fare con le società: clienti, fornitori, visitatori del sito internet e, ovviamente, dipendenti.

Come già in materia di sicurezza sul lavoro, va prevista una formazione specifica ed efficace, che andrà anche debitamente documentata e inserita nei documenti e nei processi sulla privacy interni. La formazione andrà poi ripetuta e, soprattutto, aggiornata secondo i cambiamenti dell'attività e del tipo di dati trattati.

Che cosa cambia

CODICE PRIVACY ATTUALE	NUOVO REGOLAMENTO UE
I SOGGETTI COINVOLTI	
Sono: il titolare del trattamento (chi svolge il trattamento e ne determina le finalità e modalità); il responsabile (incaricato al trattamento dal titolare); gli incaricati al trattamento, ausiliari del responsabile. L'autorità di controllo è il Garante della privacy	**Spariscono gli incaricati: al loro posto il regolamento cita i «soggetti autorizzati» senza specificare oltre. Restano il titolare e il responsabile. Il Garante rimane autorità di controllo. Arriva il Responsabile per la protezione dei dati (Dpo), consigliere dei titolari**
I PRINCIPI	
I principi generali della disciplina attuale sono: necessità, liceità, correttezza, adeguatezza, trasparenza e pertinenza nel trattamento dei dati personali	**Si aggiungono: accountability, l'obbligo per il titolare di adottare le misure necessarie perché le norme del regolamento siano rispettate, con la responsabilità di dimostrarlo; privacy by design e by default, per cui la tutela della privacy deve fare parte dei sistemi sin dalla progettazione**
GLI OBBLIGHI DI CHI TRATTA I DATI	
Informare l'interessato, raccogliere il consenso se previsto e avere l'autorizzazione per trattare dati sensibili; notificare al Garante particolari tipi di trattamenti; adottare misure minime di sicurezza	**Si aggiungono: regole specifiche per incarichi e deleghe, nomina del Dpo, tenuta del Registro dei trattamenti (ove richiesto), organizzazione interna e sistemi tarati a priori per l'adempimento degli obblighi**
I DIRITTI DEGLI INTERESSATI	
Accesso ai dati, cancellazione, trasparenza, possibilità di ricorso, informazione e informativa	**Si aggiungono: diritto all'oblio (informatico), diritto di ricevere i propri dati immediatamente e in forma intelligibile, ricorsi su trattamenti di ogni tipo che abbiano una relazione con la Ue**
LE SANZIONI	
Le sanzioni amministrative, in base alla norma violata, vanno da 1.000 a 120mila euro. Può aggiungersi la pubblicazione, a spese proprie, del provvedimento su uno o più giornali. Se il fatto è reato sono previste sanzioni penali che vanno da sei mesi a tre anni	**Le sanzioni amministrative hanno un massimo che arriva al maggiore importo tra 20 milioni di euro e il 4% del fatturato annuo di gruppo. Gli Stati possono prevedere sanzioni penali. Invariati i poteri di verifica, controllo, raccomandazione e divieto di trattamenti illeciti**

I PERCORSI

Servirà una formazione specifica e documentabile dei dipendenti come già previsto per la sicurezza sul lavoro

LA PAROLA CHIAVE

Data protection regulation

La *General data protection regulation* (in sigla Gdpr), il regolamento europeo 2016/679, adottato il 27 aprile 2016, diventerà efficace in tutta l'Unione europea, dopo due anni di transizione, il 25 maggio 2018 e sostituirà l'attuale normativa interna dei singoli Stati sulla protezione dei dati personali. Uscirà quindi di scena il Codice della privacy oggi applicato in Italia, contenuto nel Dlgs 196/2003. Il Regolamento europeo non necessita di norme nazionali di recepimento.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

Violazioni. Le contromisure per chi non si allinea

Sanzione massima fino a 20 milioni o al 4% del fatturato

Uno dei cardini del nuovo Regolamento generale per la Protezione dei dati europeo è il sistema sanzionatorio; o meglio, l'entità delle sanzioni che costituiscono, di per sé, motivo di potenziale preoccupazione per qualunque imprenditore. Vale la pena di ripetere gli importi massimi delle multe per violazione delle norme a tutela della privacy: 20 milioni di euro o il 4% del fatturato mondiale di gruppo.

Ma non è solo l'importo a rilevare, analizzando il Gdpr e il suo possibile impatto sull'attività delle aziende italiane ed europee in generale. Va notato, come punto di partenza, che il Regolamento è generale: il suo campo di applicazione comprende ogni trattamento dei dati che ha a che fare con l'Unione europea, una sorta di extra-territorialità sui generis. Chiarito questo, a partire dal mese di maggio 2018 il punto di entrata per un ricorso, una segnalazione o un procedimento nei confronti di un titolare di dati potrà essere, indifferentemente, ogni autorità garante sul territorio dell'Unione, il che comporta (per i soggetti che operano, in qualunque modo, su scala transnazionale) una effettiva necessità di prassi e regole uniformi e agili.

Il terzo punto, assai rilevante, è il tempo. Le regole del Gdpr, da quelle generali e di principio a quelle specifiche e prescrittive, impongono ai titolari processi e procedure che consentano reazioni e azioni immediate di fronte a violazioni, rischi e contestazioni. Ogni soggetto dovrà dotarsi di un sistema (e di una organizzazione) capace di rispondere in tempo reale a ogni tipo di crisi: dalla più banale (la richiesta di accesso ai propri dati da parte di un soggetto) alla più rilevante (un allarme per furto o sparizione di dati sensibili). Le fattispecie (e le conseguenti responsabilità) non mancano: ogni violazione o perdita di dati (*data breach*) va notificata al Garante entro 72 ore dall'accaduto. I titolari devono essere in grado di restituire a chi lo richiede immediatamente e in forma accessibile tutti i dati detenuti (diritto all'oblio e alla cancellazione); il solo modo di gestire profili di responsabilità efficacemente sarà dimostrare la bontà e la tenuta dei propri sistemi. La privacy sarà (come la sicurezza sul lavoro o i modelli 231) una materia per la quale non si potrà piangere sul latte versato.

Del resto, le sanzioni non si limitano a multe o a raccomandazioni: nel nuovo sistema Gdpr le Autorità garanti hanno potere di raccomandazione, verifica e addirittura divieto per i trattamenti illeciti o non in linea con le prescrizioni. Per alcune attività, si tratta di un potere che può paralizzare la produzione e i profitti per periodi anche rilevanti.

Il legislatore europeo è serissimo, quando si parla di privacy, trattamento dei dati e diritti connessi. A ottobre del 2015, poco più di sei mesi prima che il Gdpr fosse pubblicato, la Corte di Giustizia Ue ha dichiarato invalido l'accordo cosiddetto di *safe harbour* (porto sicuro) tra Europa e Usa, rendendo invalido ogni scambio di dati basato sull'accordo; un segno, a posteriori, dell'estrema serietà con cui la privacy è vissuta dalle istituzioni dell'Unione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RESPONSABILITÀ
Ogni perdita di dati va comunicata al Garante entro 72 ore e l'accesso agli interessati va sempre consentito

Consiglio regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

Il Sole 24 ORE
Dir. Resp.: Guido Gentili
Tiratura: 382.032 Diffusione: 211.650 Lettori: 879.000

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 35
Foglio: 1/2

Affitti. I criteri per fissare l'importo nei nuovi accordi locali

Sui canoni agevolati ora pesano lavori ed efficienza impianti

La pagella verde può valere fino al 10% Restano valide anche le vecchie intese

A CURA DI
Raffaele Lungarella

Nei nuovi accordi territoriali per gli affitti agevolati si ricorre a un'ampia gamma di criteri guida per determinare il canone: a influire sono anche l'efficienza energetica dell'immobile ed eventuali, recenti, ristrutturazioni.

Finora sono nove gli accordi sui contratti a canone concordato, sulla locazione temporanea o agli studenti universitari che applicano i criteri del decreto del 16 gennaio scorso del ministero delle Infrastrutture (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 62 del 15 marzo scorso), cui si aggiunge il protocollo integrativo siglato a Reggio Calabria.

Anche se la legge 431/1998, sui contratti di locazione delle abitazioni, prevede che l'accordo nazionale sia rinnovato ogni tre anni con l'intesa tra le organizzazioni nazionali dei proprietari di case e degli inquilini, il precedente Dm risaliva al 30 dicembre 2002.

Gli accordi relativi alle singole città e aree adattano alle realtà locali i contenuti dell'intesa nazionale, specificando procedure e altri fattori da considerare per determinare i canoni da applicare ad ogni immobile da affittare, fuori dal mercato libero.

Per i canoni concordati, l'importo è definito in base ai valori dei canoni-base riportati in ogni accordo territoriale e alla presenza di elementi costruttivi che danno la misura del pregio della casa da affittare. A questo, occorre poi aggiungere gli eventuali incrementi percentuali se la casa è ammobiliata, se la durata del contratto eccede i tre anni previsti dalla legge 431/1998 o per altri elementi favorevoli agli inquilini stabiliti dai singoli accordi. Oppure il canone può ridursi per compensare qualche caratteristica negativa, come – ed è questa una delle novità di questi anni – una classe energetica particolarmente bassa, che comporta maggiori spese di riscaldamento.

Il supporto associativo

Per evitare complicazioni nella definizione del contratto, locatori e conduttori possono chiedere l'assistenza delle rispettive organizzazioni. Come già previsto dal Dm del 2002, il ricorso alle associazioni continua ad essere volontario: anche con il Dm del 16 gennaio 2017 i contratti possono essere sottoscritti senza l'assistenza delle associazioni. Tuttavia, per i contratti "non assistiti" il nuovo Dm prevede testualmente che gli accordi territoriali «definiscono le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza nel contenuto economico e normativo del contratto dell'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali».

L'attestazione dovrebbe principalmente certificare che il canone è stato correttamente calcolato e che non supera il livello massimo risultante dall'applicazione dell'accordo. Il testo di questa norma non è proprio un campione di chiarezza e lascia spazio a diverse interpretazioni (si veda anche l'articolo in basso).

Di certo, comunque, le Entrate e i Comuni potranno tenere conto del fatto che un contratto a canone concordato sia stato assistito o attestato, oppure sia privo di questa "bollinatura", nell'ambito della propria attività di controllo sulla spettanza delle agevolazioni.

L'Agenzia, in particolare, potrà sempre controllare il singolo contratto a canone concordato per verificarne la conformità ai dettami della legge 431 e negare al locatore il beneficio dell'applicazione della cedolare secca al 10% o della deduzione extra del 30% su Irpef e registro, nel caso della tassazione ordinaria, se non sono rispettati i parametri fissati dalle intese locali (compresa la misura del canone).

Lo stesso vale per i Comuni, che possono subordinare la concessione di eventuali sconti su Imu e Tasi previsti su base locale (ad esempio, aliquote inferiori a quella ordinaria) a parti-

Peso: 47%

Il presente documento è ad uso esclusivo dei committenti.

001-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

colari requisiti: la regolarità fiscale del proprietario, la presentazione di una copia del contratto presso gli sportelli comunali, una dichiarazione del locatore in carta libera o su modulistica comunale.

Salve le vecchie intese

Il decreto delle Infrastrutture di gennaio non comporta l'automatica decadenza degli accordi territoriali in essere. Le associazioni dei proprietari e degli inquilini possono, naturalmente, decidere di sottoscriverne subito di nuove, ma è più probabile che lo faranno man mano che arrivano alla scadenza naturale i vecchi. Né occorre, nel frattempo, intervenire per adeguare i contratti già in essere.

I nuovi accordi

I parametri e le procedure definite con il nuovo decreto hanno fatto finora da cornice per il rinnovo dei primi accordi territoriali (si vedano le schede a fianco).

Naturalmente i canoni di riferimento variano da territorio a territorio. Vi sono però fattori ricorrenti nella determinazione dell'affitto di ogni alloggio. Uno è costituito dalla classificazione energetica degli immobili, che è entrata ormai tra i fattori guida della determinazione.

A Bergamo, ad esempio, gli inquilini delle abitazioni di maggior pregio non rientranti nella classe energetica A o B, possono risparmiare fino al 7% dell'affitto; a Jesolo un immobile di classe A o B può fruttare al proprietario fino al 10% in più. mentre se la classe è F o G, il canone può essere tagliato della stessa percentuale. Anche i canoni di Sesto San Giovanni e Grosseto sono influenzati dalla situazione energetica degli immobili.

IL TREND
A livello territoriale si tende a rinnovare i patti tra le associazioni senza anticiparne la naturale scadenza

Il dettaglio delle intese

BERGAMO

Sconti per alloggi comunali
Sono definite **tre fasce di oscillazione** dei canoni, in base agli elementi di cui è dotato ogni alloggio.
Il canone degli alloggi ubicati nelle due fasce più elevate che appartengono **alle classi energetiche D, E, F, G** può essere **diminuito** del 7% rispetto al limite massimo dell'oscillazione.
L'intesa tra le associazioni di proprietari e inquilini prevede che i **Comuni** o gli enti pubblici che affittano il **proprio patrimonio abitativo** a canone concordato possano **ridurre di un ulteriore 30%** i valori stabiliti, senza però scendere sotto il minimo stabilito per la fascia di alloggi con la minore dotazione di elementi

BOLOGNA

Durata estensibile premiata
L'accordo territoriale si applica a tutti i Comuni della **città metropolitana**, che coincide con la vecchia provincia. Per determinare i canoni i Comuni del territorio metropolitano sono raggruppati in aree omogenee, tenendo conto delle diverse condizioni del mercato della casa. Rispetto all'accordo precedente, sono stati mantenuti gli **stessi livelli di canone** e applicati gli stessi criteri per determinarli. Con una durata del contratto di **sei anni** il canone **può aumentare del 10%** rispetto a quello base risultante dall'applicazione dei criteri dell'accordo e di un ulteriore 5% se l'inquilino può recedere dal contratto senza obbligo di motivazione

FIRENZE

La nuova classe AA
L'accordo si applica al capoluogo e ad altri **15 comuni della provincia**. L'ammontare dell'affitto del singolo immobile è calcolato considerando la sua localizzazione e superficie, la presenza di mobilio, la durata del contratto e le sue caratteristiche.
Con il nuovo accordo territoriale è stata aggiunta la **classe AA per gli immobili**, non di edilizia convenzionata e sovvenzionata, **costruiti nei dieci anni precedenti** la stipula del contratto di locazione.
Per la determinazione del canone, la superficie degli **alloggi di non più di 38 mq** può essere aumentata fino al 20 per cento

GROSSETO

Ritocco al canone con i lavori
I livelli minimi e massimi entro i quali devono collocarsi i canoni sono differenziati sia per la area omogenee nelle quali è stato ripartito il territorio sia in base alle caratteristiche degli immobili. Sono classificati di **classe A** gli alloggi che, tra gli altri loro elementi caratteristici, sono stati ultimati o **ristrutturati nei 10 anni precedenti** la sottoscrizione del contratto di locazione e sono di classe energetica A o B. Possibili **aumenti** del canone nel caso di alloggio ammobiliato (max +20%), maggiore durata del contratto oltre i tre anni (+ 6% per raddoppio durata) e **per ville e villette** (+15 per cento)

JESOLO

Il vincolo pesa di più
Per definire i canoni delle singole abitazioni, all'interno **delle fasce di oscillazione** previste per le diverse zone in cui è stato ripartito il territorio, si tiene conto dei loro elementi oggettivi e dei criteri stabiliti con l'accordo. I canoni delle **abitazioni sottoposte a vincolo** della soprintendenza e delle ville e degli altri immobili di pregio possono aumentare fino **al 15 per cento**. Gli affitti possono crescere del **10%** negli alloggi classificati nelle classi energetiche A e B e **si possono ridurre** nella stessa misura in quelli delle classi **F e G**. La durata del contratto oltre i tre anni può far crescere il canone fino al 6 per cento

MONTEBELLUNA

Il valore dei nuovi impianti
All'interno di ognuna delle tre aree in cui è stato suddiviso il territorio comunale, sono individuate **zone di pregio e di degrado**. In quest'ultime le fasce di oscillazione dei canoni sono ridotte del 10%; nelle zone di pregio delle aree non periferiche possono aumentare fino al 15 per cento. La definizione del canone della singola abitazione tiene conto del numero di elementi che la caratterizzano, dell'**anno di costruzione**, degli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria che abbiano comportato il **rifacimento degli impianti** o la sostituzione di pavimenti e serramenti

REGGIO CALABRIA

Protocollo per attestazione
Nel Comune calabro è stato firmato a giugno un **protocollo aggiuntivo** all'accordo territoriale del 2015. Le associazioni di proprietari e inquilini (con l'eccezione di Sunia e Confedilizia) con il protocollo si sono dette disponibili a eseguire l'**attestazione**, come prevista dal Dm 16 gennaio 2017. Con il recepimento da parte del Comune di Reggio Calabria, questa attestato diverrà uno strumento indispensabile per verificare la congruità dei canoni e un **requisito necessario** per gli ulteriori **sconti su Imu** deliberati dal Comune stesso (aliquota 6 per mille, ridotta al 4,5 con lo sconto statale del 25%)

SESTO SAN GIOVANNI

Rivalutazione Istat al 100%
Il canone degli alloggi in classe energetica A e B può essere aumentato del 10 per cento. Della stessa percentuale è ridotto se la classe è F o G. Incremento del **25% per gli appartamenti completamente arredati**. Nel caso di alloggi sociali, i canoni devono essere calcolati all'interno delle fasce di oscillazione prevista dall'accordo ma apportando le riduzioni necessarie per tenere conto delle agevolazioni pubbliche ricevute dai proprietari. A partire da **maggio 2019** i canoni degli alloggi per i quali i proprietari non applicano la cedolare secca, sono **aggiornati annualmente in ragione del 100% dell'indice Istat** dei prezzi al consumo

UDINE

Minimi senza oscillazione
L'accordo divide il territorio del Comune **in tre aree** omogenee: centro storico, area intermedia e area periferica. Per il calcolo dei canoni sono **state** definite forbici di valore per metro quadro/mese. I **valori minimi** sono **gli stessi per le tre aree**, mentre quelli massimi si riducono passando da centro alla periferia. Per gli **alloggi di superficie inferiore a 75 metri** quadri, il canone può **aumentare anche fino al 40%**, mentre meno che la dimensione si riduce. Indipendentemente dalla dimensione è previsto un aumento del 20% per le abitazioni vincolate e per quelle di pregio

VERONA

Con il pregio +40 per cento
Il canone determinato applicando i criteri stabiliti nell'accordo può essere aumentato se l'abitazione presenta determinate caratteristiche. Per le abitazioni di **superficie non superiore a 65 mq** effettivi, è aumentato automaticamente del **10 per cento**. Il canone di questi alloggi può aumentare fino a un ulteriore **40% per la presenza di ulteriori elementi di pregio**. L'esistenza di questi fattori di valorizzazione può determinare una crescita del canone fino al 30% anche per case oltre i 65 mq. In tutti i casi, la presenza di **mobili** può rendere al proprietario un aumento del canone **dal 10% al 30 per cento**

Peso: 47%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
CORRIERE DELLA SERA
Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 393.540 Diffusione: 387.811 Lettori: 2.364.000
Sezione: POLITICA NAZIONALE
Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 1-2
Foglio: 1/3

Renzi, apertura sulle alleanze Per Mdp è tardi

E Salvini: dopo il voto potrei chiamare Grillo

Dal palco dell'Assemblea programmatica del Pd, Renzi apre a un'alleanza «ampia»: «Nessun veto, né al centro né a sinistra». Una mossa tardiva, per l'ex pd Bersani: «Possiamo solo sperare di trovarci dopo il voto».

alle pagine 2 e 3 **Bufi, Guerzoni, Labate**

Mossa del leader pd sulle alleanze: non metto veti al centro e a sinistra

Il segretario: noi perno di un'alleanza, ma contano i consensi Speranza replica: è un disco rotto, serve un cambio radicale

PORTICI (NAPOLI) La foto del tramonto dal terrazzo sul mare del museo ferroviario di Pietrarsa e l'immagine delle Vele di Scampia. Le citazioni di Alessandro Baricco e Nanni Moretti, ma anche della Critica del De Sanctis su Giacomo Leopardi. Le bellezze d'Italia evocate elencando — non a caso, visto che ha di fronte una platea soprattutto di campani — la Reggia di Caserta, gli Scavi di Pompei e quelli di Paestum. Alla fine dell'intervento con cui chiude la conferenza programmatica del Partito democratico, Matteo Renzi pronuncerà anche la parola patria, spiegando che «il patriottismo dolce può fare la differenza», e dirà che stavolta ha parlato «in modo diverso dal solito» perché ha voluto dedicarsi più «ai contenuti» — la centralità della politica contro i populismi e la tecnocrazia — «che al contenitore».

Ma il contenitore che intende Renzi è il futuro assetto di governo in caso di vittoria elettorale del centrosinistra, e quindi è lì che deve andare a finire. Ci arriva mostrando di avere una ferita ancora aperta: «Se si voleva conoscere il vincitore la sera stessa delle elezioni bisognava votare sì al referendum. Ora abbiamo una legge elettorale che impone le coalizioni e nel pros-

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.
Telpress Servizi di Media Monitoring

CORRIERE DELLA SERA

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 1-2
Foglio: 2/3

simo governo il Pd dovrà essere il perno di una coalizione inclusiva».

Apre ma lancia anche una frecciata: «Nessun insulto del passato mi fa mettere veti, io non metto veti», dice. E non riesce a rinunciare al gioco di parole: «Sono più importanti i voti dei veti». Poi chiarisce che l'apertura è in tutte le direzioni: «Non possiamo permetterci veti verso le realtà che vengono dal centro e non possiamo permettercene verso chi è alla nostra sinistra». Quindi «ci impegniamo a costruire la coalizione e, come coalizione, possiamo fare da soli senza andare alle larghe intese». Però «contro le larghe intese serve un Pd forte: più voti prende il Partito democratico più si allontanano le larghe intese». E di fronte alla prospettiva che siano i dem a continuare a guidare il Paese, sembra addirittura fare un passo indietro: «Il problema non è chi di noi governerà nei prossimi anni, ma se governeremo noi o governeranno altri».

Mentre il treno del Pd è ancora in viaggio da Portici a Roma con a bordo il segretario, i ministri e i parlamentari, sui social già rimbalzano i commenti favorevoli dei renziani al discorso del loro leader. Prima Franceschini («Linea chiara su contenuti e alleanze»), poi Finocchiaro («Ora lavorare tutti anche per ricucire gli strappi del passato»). Ma è da chi è fuori dal Pd che si attende un segnale. E quello che arriva lascia chiaramente intendere che, almeno a sinistra, Renzi non ha per niente fatto breccia. Il commento del coordinatore di Mdp, Roberto Speranza, non lascia spazio a equivoci: «Ancora un racconto dell'Italia tutto rose e fiori. È proprio il contrario di quello che incontro ogni giorno tra le persone. Renzi è un disco rotto. Destra e populismi sono così forti proprio per le politiche sbagliate di questi anni. Senza cambiarle radicalmente nessuna alchimia elettorale potrà fermarli».

Fulvio Bufi

138

i giorni mancanti alla fine della XVII Legislatura, che ha avuto inizio il 15 marzo 2013, con la prima seduta della Camera e del Senato, e si concluderà il 15 marzo 2018

382

i parlamentari del Partito democratico: 283 deputati e 99 senatori. Il capogruppo a Montecitorio è il deputato Ettore Rosato mentre quello a Palazzo Madama è il senatore Luigi Zanda

> Dal discorso di Matteo Renzi a Pietrarsa una linea chiara su contenuti e alleanze per battere destre e populismi
>
> **Dario Franceschini**

> Gli altri criticano, ma il Pd è l'unico partito d'Italia che porterà avanti una campagna di ascolto in tutta Italia. Siamo l'unico vero argine ai populismi
>
> **Maria Elena Boschi**

In prima fila i democratici in platea ieri durante l'intervento del segretario del Pd Matteo Renzi alla conferenza programmatica del partito a Portici (Napoli): ❶ Angelo Rughetti, 50 anni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio; ❷ Ettore Rosato, 49 anni, capogruppo alla Camera; ❸ Vincenzo De Luca, 68 anni, presidente della Regione Campania; ❹ il ministro per la Coesione territoriale Claudio De Vincenti, 69 anni; ❺ il ministro dell'Interno Marco Minniti, 61 anni; ❻ il tesoriere del Pd Francesco Bonifazi, 41 anni; ❼ Maria Elena Boschi, 36 anni, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio; ❽ l'ex sindaco di Torino Piero Fassino, 68 anni; ❾ la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli, 68 anni; ❿ Michele Emiliano, 58 anni, presidente della Regione Puglia; ⓫ il ministro ai Beni culturali Dario Franceschini, 59 anni; ⓬ il portavoce del Pd Matteo Richetti, 43 anni; ⓭ Teresa Bellanova, 59 anni, viceministra allo Sviluppo economico; ⓮ la ministra della Difesa Roberta Pinotti, 56 anni; ⓯ la ministra della Pubblica amministrazione e della Semplificazione Marianna Madia 37 anni

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente

Telpress Servizi di Media Monitoring

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Peso: 1-7%,2-46%

Il presente documento è ad uso esclusivo dei committenti.

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 393.540 Diffusione: 387.811 Lettori: 2.364.000

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 2
Foglio: 1/1

Per i bersaniani ormai è troppo tardi: non c'è più spazio per le desistenze

Senza voto disgiunto l'unica strada sarebbe quella di un accordo nazionale

Il retroscena

di **Tommaso Labate**

ROMA «L'avete sentita tutti l'apertura sulle alleanze a sinistra, vero? È andata bene, oggi. L'avessimo fatta prima, quest'assemblea programmatica, ci saremmo risparmiati molti casini...». Su Napoli splende il sole. Anche se qualche nube che si intravede all'orizzonte sembra minacciare una pioggia che poi non arriverà. Andrea Orlando guadagna l'uscita del museo di Pietrarsa col sorriso in volto. Dopo il fuoco di fila che ha impedito al leader del Pd di chiudere ogni strada alla costruzione di un centrosinistra coi bersaniani dentro — a cui si sono iscritti in extremis anche Gentiloni e Minniti — il fronte dei «caschi blu» che punta alla coalizione «da Fratoianni ad Alfano» tira un mezzo sospiro di sollievo. Li chiamano proprio così nella cerchia ristretta di Renzi, «i caschi blu». È una pattuglia che viene un po' temuta e un po' vista con sollievo. Ne fanno parte a vario titolo, oltre al blocco ministeriale che va dal titolare della Giustizia a quello dei Beni culturali, anche pezzi da novanta come Romano Prodi ed Enrico Letta, Giuliano Pisapia ed Emma Bonino.

Proprio ad alcuni di questi, subito dopo aver ascoltato dai tg la sintesi delle conclusioni dell'assemblea di Napoli, Pier Luigi Bersani ha affidato ieri la sua reazione a caldo alle parole di Renzi. E, per chiunque lavora a un accordone, non è stato un bel sentire. «Gli avevamo teso la mano per modificare insieme la legge elettorale e lui ce l'ha ricacciata indietro», è stata la ferma posizione del leader di Articolo 1. «Adesso possiamo soltanto sperare di ritrovarci subito dopo le elezioni. Ma possibilità di accordarsi prima, al momento, non ce ne sono».

Una doccia gelata, insomma. Anche perché nella testa dei dirigenti bersaniani l'ipotesi di siglare un'alleanza *light*, basata sugli accordi di desistenza col Pd in una serie di collegi, di fatto non esiste. «Mettiamo pure caso», si sono detti ieri in una serie di telefonate i vertici di Mdp, «che a noi vada di sostenere una serie di candidati del Pd nel maggioritario in cambio del loro sostegno ad alcuni dei nostri. Mettiamo caso che rinunciassimo a candidare uno dei nostri dove c'è Renzi in cambio del fatto che Renzi rinunci a candidare un pd dove corre Enrico Rossi. Se lo facessimo, per colpa dell'assenza del voto disgiunto, in quegli stessi collegi dovremmo rinunciare a presentare il nostro simbolo e saremmo costretti a perdere i voti nel proporzionale. Dovevano pensarci prima, quelli del Pd. Adesso sanno perfettamente che non possiamo giocarci il raggiungimento del quorum, e quindi la sopravvivenza, in nome della desistenza...».

Senza la scappatoia, insomma, non rimane che la strada maestra. O si vince col jackpot, e si fissa un accordo nazionale. O, per dirla con Bersani, «al massimo ci si incontra subito dopo il voto». È per questo, adesso, che tutti quelli che lavorano a un accordo sperano che la Sicilia non complichi ulteriormente il quadro. «Per avviare il cantiere della coalizione, dovevamo sperare che il Pd non andasse benissimo alle regionali siciliane. E questo obiettivo ormai è a portata di mano», spiega un ministro del governo Gentiloni che ha visto gli ultimi sondaggi. Poi però, subito dopo, aggiunge: «Adesso abbiamo un problema addirittura più grosso. Sperare che Fava non realizzi quell'exploit che spingerebbe la sinistra radicale ad allontanare definitivamente Bersani dall'accordo col Pd...». Fino a domenica prossima, tutto resta fermo. Dal governo si preparano ad andare incontro ad alcune richieste dei bersaniani da infilare nella legge di bilancio. Per Bersani, Speranza, D'Alema e compagnia, la richiesta per sedersi al tavolo è «via il *Jobs act* subito». Che, tradotto dal politichese, vuol dire «via Renzi dalla guida della coalizione».

Il partito

- Articolo 1 – Mdp nasce il 25 febbraio 2017 in seguito alla scissione dal Partito democratico promossa da alcuni esponenti della sua componente di sinistra
- Tra i leader, Mdp conta Pier Luigi Bersani, Massimo D'Alema, Enrico Rossi e Roberto Speranza. I parlamentari sono 59 (43 deputati e 16 senatori)

Peso: 26%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

001-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 393.540 Diffusione: 387.811 Lettori: 2.364.000

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 5
Foglio: 1/1

Salvini: non farò mai le larghe intese Senza vincitori potrei chiamare Grillo

La missione in Sicilia del leader leghista. E attacca FI sugli «impresentabili»

Il tour

PALERMO «È vero che per dire arancini qui si usa il femminile?». Sbarcato a Punta Raisi, la prima preoccupazione del segretario della Lega (senza più il Nord sul simbolo) è di tipo linguistico e la sua prima tappa è in viale Strasburgo 19, che poi è la mastodontica sede regionale della Rai. È qui che riferiscono a Matteo Salvini il «complimento» riservatogli da Beppe Grillo che parla ai palermitani in piazza Verdi, a poche centinaia di metri: «Grillo mi dà del "poveraccio" che viene a "prendere i voti al Sud"? Mi dispiace, io non lo farei mai con lui. Anzi, vi dico che se dopo le elezioni non vince nessuno io non telefonerei a Renzi, a Gentiloni o ad Alfano. Chiamerei Grillo... Però la loro onestà sbandierata non basta, è condizione necessaria ma non sufficiente, perché serve l'esperienza di chi sa governare. L'esperienza della Lega».

Il debutto in Sicilia del segretario della Lega è in una sala sotterranea dell'Astoria Palace Hotel presidiato da blindati e poliziotti che però rimangono con le braccia conserte perché i contestatori non si fanno vedere. «Io non ho mai chiamato terrone nessuno» e «qui a Palermo mi sento a casa mia» sono i biglietti da visita di Salvini che parla a una platea di famiglie e di giovani. «I soliti volti noti si sono fatti vedere ma poi se ne sono andati per lasciare spazio a una platea più fresca», rivela lo staff del deputato Alessandro Pagano (ex Ncd ora nel gruppo della Lega) che fa gli onori di casa per la lista «Noi con Salvini» insieme ad Angelo Attaguille che invece cura la Sicilia orientale.

«La partita è a due. Musumeci contro Cancelleri, il Pd è fuori e chi vota Crocetta ha bisogno dello psicologo. E se convincerete i tanti indecisi vinceremo queste elezioni», arringa Salvini. E per farsi capire meglio parla dei grillini, con un occhio all'elettorato pentastellato, come degli «incapaci» piuttosto che dei «nemici»: «Andate a Roma a vedere come hanno ridotto una bellissima città, pensate ai fallimenti dei sindaci siciliani del M5S. Tra amministratori dimissionati, indagati e giubilati non sanno più dove mettere le mani». Invece la Lega, anche in Sicilia, «è la vera novità anche tra le liste del centrodestra» che hanno imbarcato «alcuni personaggi che io non avrei candidato». Il figlio di Francantonio Genovese, l'ex deputato del Pd poi passato a Forza Italia dopo le disavventure giudiziarie? «Sì, ecco... Noi abbiamo detto molti no e in questa campagna incontrerò solo il candidato Nello Musumeci che insieme alla nostra squadra è garanzia di onestà e trasparenza».

A Palermo Salvini si informa sul tour siciliano di Berlusconi («Davvero farà una sola tappa?»), spara una bordata contro lo ius soli («Se ce lo rifilano a Natale noi li inchiodiamo in Parlamento con le tende e i sacchi a pelo anche la notte di Capodanno») e poi annuncia che oggi alle 5.43 salirà su un treno dei pendolari a Trapani: «Con tre cambi e 9 ore di viaggio andrò ad Agrigento. Mentre Renzi va in giro con il suo costoso Frecciarossa».

Dino Martirano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle liste della nostra coalizione ci sono personaggi che io non avrei candidato Vedrò solo Musumeci, garanzia di onestà

Non ho mai chiamato «terrone» nessuno, a Palermo mi sento a casa mia Quella per la Regione è una corsa tra noi e il Movimento

Peso: 26%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

001-42-000

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

CORRIERE DELLA SERA

Dir. Resp.: Luciano Fontana
Tiratura: 393.540 Diffusione: 387.811 Lettori: 2.364.000

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 5
Foglio: 1/1

La curiosità

Voto a destra contro i 5 Stelle Il caso della lista alleata a Micari

Sulla scheda elettorale sostengono il candidato governatore del Pd, ma nelle riunioni e nel porta a porta starebbero consigliando di votare il candidato di centrodestra. È quanto raccontano stia avvenendo nella campagna elettorale siciliana proprio a pochi giorni dalle elezioni regionali che vengono considerate un test nazionale. Protagonisti della singolare vicenda sarebbero i candidati della lista Sicilia Futura, creatura di Totò Cardinale, nato e cresciuto nella Dc e ministro delle Telecomunicazioni nei governi D'Alema e Amato. La lista dell'ex ministro si è da subito schierata a sostegno del rettore Fabrizio Micari, candidato governatore del centrosinistra. Tuttavia i sondaggi, che darebbero il professore sostenuto dai dem al terzo posto se non addirittura dietro il rivale a sinistra Claudio Fava, avrebbero convinto le truppe di Cardinale al voto disgiunto: ovvero, a optare nel segreto dell'urna per il candidato del centrodestra Nello Musumeci. Non stupirebbe. Del resto, Sicilia Futura annovera al suo interno uomini che in passato hanno militato con ruoli di primo piano nel centrodestra. Tra questi Michele Cimino, già assessore di Totò Cuffaro e Raffaele Lombardo, così come Edy Tamajo, fino a qualche anno fa colonna portante del Grande Sud di Gianfranco Micciché. L'idea di Cardinale è quella di fare eleggere i suoi e farne all'indomani delle elezioni un piccolo gruppo di «responsabili» pronti a dare il loro sostegno, assicurare la governabilità e impedire la scalata dei 5 Stelle. Il modello a cui si ispirano è proprio quello che a Palazzo Madama si è inventato Denis Verdini. Il ponte tra Sicilia Futura e il centrodestra è rappresentato proprio da Tamajo, il quale, confidano, continua ad avere un'interlocuzione costante con il coordinatore regionale di FI Micciché. L'ex ministro però dissimula e si mostra ufficialmente leale con il rettore: «Sicilia futura appoggia convintamente l'alto e ambizioso progetto politico messo in campo con il professore Micari e il Partito democratico».

Giuseppe Alberto Falci

Peso: 12%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

061-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring

Consiglio Regionale della Campania
Sezione: POLITICA NAZIONALE

la Repubblica
Dir. Resp.: Mario Calabresi
Tiratura: 289.219 Diffusione: 339.543 Lettori: 2.355.000

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 8
Foglio: 1/2

Il Movimento 5 Stelle

I 5 stelle ignorano il caso Torino "In Sicilia stavolta si può vincere"

La speranza è che non si ripeta l'"effetto Raggi". E il fondatore evoca la Catalogna

ANTONIO FRASCHILLA
EMANUELE LAURIA

PALERMO. «Sento che qualcosa sta cambiando». Beppe Grillo si culla nella piacevole convinzione di un'onda che, nell'ultima settimana, potrebbe decidere la partita delle Regionali siciliane. Ripete due volte il suo mantra, davanti ai cinquemila simpatizzanti del comizio catanese di piazza Università e dopo aver attraversato con una motoape le vie affollate del centro storico di Palermo. Non circolano sondaggi, nel mondo 5 Stelle, ma l'assunto dei grillini è che si sia innescato quel meccanismo positivo che cinque anni fa portò Giancarlo Cancelleri – candidato governatore allora come oggi – a un exploit finale che gli valse un insperato terzo posto alle urne. Stavolta l'obiettivo è la vittoria, in quello che Grillo definisce non un voto politico ma «un referendum fra due mondi: uno in estinzione e uno che sta arrivando».

Appello dai toni epici sul finire di una campagna elettorale nella quale il movimento ha profuso il massimo sforzo: Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Cancelleri sono stati in tour per tre mesi, toccando 250 dei 390 Comuni siciliani, alla ricerca soprattutto di un contatto diretto con gli elettori dei piccoli centri non raggiungibili con il web. Poi, negli ultimi due giorni, l'assalto di Grillo alle grandi città dell'isola. Con la formula dell'«invasione pacifica» che ieri ha visto sette delegazioni di M5S, con i parlamentari in testa, sparse in ogni quartiere di Palermo.

Funzionerà? «C'è un evidente crescendo d'entusiasmo», dice Di Maio. Di certo, l'ex comico sa di poter sfruttare il fattore popolarità che anche ieri a Palermo si è tradotto in selfie e incitamenti, dal quartiere arabo della Kalsa al teatro Massimo. Grillo maramaldeggia su avversari che, come Matteo Renzi, hanno invece dedicato a quest'ultimo scorcio di campagna soltanto un'ora nella saletta di un albergo catanese: «Renzi non ne azzecca una, ormai lavora per noi...». E non sono le grane delle amministrazioni a 5 Stelle a preoccupare il leader: «Il caso Torino? In 24 ore è già storia, passato. Dovrebbe far riflettere su come siamo», afferma Grillo riferendosi alle dimissioni forzate del capo di gabinetto della Appendino che secondo i vertici di M5S non avranno il peso che le vicende della Raggi hanno invece assunto sulle amministrative. L'obiettivo è quello di conquistare gli indecisi, visto che l'astensionismo stimato riguarda un elettore su due mentre il 25 per cento dei siciliani - stando a una rilevazione di Demopolis - non sa neppure che domenica si vota. D'altronde, è principalmente nel campo degli incerti che Cancelleri può rubare consensi a colui che viene ritenuto l'avversario numero uno, il candidato del centrodestra Nello Musumeci, che ha dalla sua parte la forza di cinque liste (contro una di M5S) e trecento concorrenti per l'Ars.

Non a caso, Grillo ieri ha battuto su un tema caro ai siciliani ma anche al leader della Lega Matteo Salvini, sostenitore di Musumeci: quello dell'autonomia dagli Stati centrali. Il garante di 5 Stelle paragona la Sicilia alla Catalogna: «Con lo statuto speciale qui si possono fare cose che in Italia non sono consentite, qui si può sperimentare il futuro. Il decentramento funziona - aggiunge Grillo - il mondo va verso il decentramento». Una sfida a Salvini, che proprio ieri sera è sbarcato a Palermo, e che viene attaccato frontalmente: «Povero, sembra che venga a chiedere voti al Sud». A conferma che l'unico competitor, per M5S, è l'uomo del centrodestra, ecco anche le nuove critiche a Berlusconi: «Lui vende bava, ma il suo è un repertorio vecchio, si vede che non ci crede più». Inevitabile il nuovo riferimento agli impresentabili, ai candidati con guai giudiziari che Musumeci, secondo Grillo, copre «come fosse una foglia di fico». Un tentativo di mettere il coltello sulle divisioni che, attorno al tema delle liste pulite, stanno caratterizzando il centrodestra.

L'elemento decisivo, in questi ultimi giorni, sarà probabilmente il voto utile. Di Maio ha già tentato di sfruttare l'effetto Grasso: «So che molti elettori siciliani, dopo l'addio del presidente del Senato, non sosterranno più i dem». Mentre si è abbassato notevolmente il volume delle critiche di M5S nei confronti del governatore uscente Rosario Crocetta, che non ha mai nascosto «di trattenere a fatica i suoi sostenitori che vogliono appoggiare 5 Stelle». Grillo lascia la Sicilia, dove tornerà venerdì, con la consapevolezza che potrebbero essere i consensi in uscita dal Pd, alla fine, a risolvere il suo "referendum".

LE FRASI DEL LEADER

VICENDA CHIUSA
Grillo a Palermo: "In 24 ore la vicenda della multa è finita, consegnata alla Storia"

L'ATTACCO A RENZI
"Renzi ormai non ne azzecca più nemmeno una, si può dire che lavora per noi"

Peso: 59%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

la Repubblica

Edizione del: 30/10/17
Estratto da pag.: 8
Foglio: 2/2

FOTO GETTY

Beppe Grillo ieri sera a Palermo per la campagna elettorale dei Cinquestelle

Peso: 59%

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

061-142-080

Telpress Servizi di Media Monitoring